

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera 9-24

OGGETTO: Deliberazione ARERA 639/2023/r/idr - Valore residuo gestione tutelata uscente Idrica S.p.A. – Comune di Ardea

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 16 dicembre 2024 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) ha istituito il Servizio idrico Integrato (S.I.I.) stabilendo, all’art. 8, che “*i servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali*” e, all’art. 9, la adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;

CHE la Regione Lazio con legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996 ha individuato tra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato la stipula di apposita convenzione di cooperazione ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 142 del 1990 tra gli enti locali interessati;

CHE in data 9 luglio 1997 è stata sottoscritta la Convenzione di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell’ATO 2 Lazio Centrale Roma;

CHE con delibera della Conferenza dei Sindaci 01/02 del 24 maggio 2002 è stata approvata la Convenzione di gestione del S.I.I. nell’ATO 2 Lazio centrale Roma;

CHE la legge n. 36 del 1994, all’art. 10 comma 3, disponeva altresì che “*Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione*”;

CHE per quanto riguarda il territorio del Comune di Ardea, compreso nell’ATO 2 Lazio Centrale Roma,

- in data 8 novembre 1990, con il contratto n. 1687 di repertorio, a seguito di apposita gara di appalto, il Comune di Ardea affidò in concessione alla ditta Clorifati II S.r.l. la gestione e l’ottimizzazione dei pubblici servizi di distribuzione idrica, fognaria e di depurazione (oltre alla distribuzione di gas metano);
- al fine di adeguare il rapporto contrattuale alle innovazioni legislative a suo tempo intervenute e per meglio specificare alcuni aspetti relativi all’attuazione del contratto, in data 20 marzo 1995 con repertorio n. 2454 fu stipulato un atto di modifica della convenzione di concessione;

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

- in data 23 maggio 2000 con repertorio n. 3297 fu stipulato un atto aggiuntivo della convenzione di concessione;

CHE la Soc. Idrica S.p.A. è subentrata nella concessione e quindi nel ruolo di soggetto gestore ai sensi dell'art.10, comma 3 della Legge n. 36/1994, fino alla scadenza naturale del contratto;

CHE l'art. 4.1 della suddetta Convenzione rep. 1687 dell'08/11/1990, prevede una durata trentennale, decorrente dalla data di avvenuta esecutorietà della medesima Convenzione;

CHE l'atto Rep. 2454 del 20 marzo 1995 ha modificato la sopra citata Convenzione rep. 1687 del 08/11/1990, esplicitando all'art. 3 c.1, la decorrenza della medesima a far data dell'8 novembre 1990 e, all'art. 3 c.2, specificando il termine di 24 mesi relativamente alla facoltà del concedente di prorogare la scadenza della concessione;

CHE il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed s.m.i., all'art. 153, co. 1 dispone che siano affidate al gestore del servizio idrico integrato le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 del medesimo decreto;

CHE l'art. 12 dell'All. A alla deliberazione ARERA del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/r/idr, recepito all'art. 8ter della Convenzione di gestione del S.I.I. nell'ATO2 Lazio centrale Roma, disciplina la procedura di subentro alle gestioni provviste di salvaguardia e la corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente:

Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO**Articolo 12** *Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente*

12.1 L'EGA prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, indicati al comma 4.6, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

12.2 L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

12.3 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

12.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione

12.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA.

12.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

12.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

CHE la deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023 n. 639/2023/r/idr e s.m.i., all'art. 31 disciplina le modalità di calcolo del Valore residuo (VR) del gestore del S.I.I.;

CHE inoltre l'articolo 22, comma 1- quinquies del d.l. 6 novembre 2021 n.152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021 n. 233, ha modificato l'art. 147 del D.Lgs 152/06 introducendo il comma 2ter che prevede che entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente e che entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del comma 2-bis);

CHE il Comune di Ardea con deliberazione CC n. 15 del 26/04/2022, ha approvato la convenzione di cooperazione;

CHE il Comune di Ardea con la deliberazione n. 21 del 26/05/2022 ha approvato la convenzione di gestione del S.I.I. nell'ATO 2 e il trasferimento del servizio idrico comunale e delle relative infrastrutture idriche;

CHE il Comune di Ardea, con deliberazione GC n. 106 del 14/09/2022, ha approvato la bozza del verbale di acquisizione del servizio idrico integrato, siglato in data 16.09.2022;

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

CHE attualmente sono in corso le procedure per il completamento del trasferimento ad Acea ATO2 S.p.A. della gestione del S.I.I. del Comune di Ardea, avviate fin dal mese di gennaio 2020 e meglio descritte nella relazione “Presenza in carico del servizio comunale tutelato di Ardea - Valore Residuo della gestione di Ardea inseribile nella tariffa dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma” allegata alla presente delibera;

CHE per quanto riguarda la gestione effettuata da Idrica S.p.A. la Conferenza dei Sindaci con Delibera 4-22 del 10 febbraio 2022 ha approvato lo schema regolatorio 2020-2023 limitatamente al periodo di legittima vigenza della Convenzione dell’8 novembre 1990 per la gestione del S.I.I. nel Comune di Ardea;

CHE Idrica S.p.A. nel corso del tempo con varie note ha inviato i dati e le informazioni finalizzati alla determinazione del VR della gestione, da ultimo con nota prot. 924/24/TRF/ET/ed del 3 ottobre 2024;

CHE Idrica S.p.A. ha certificato i dati e le informazioni inviate con la trasmissione della dichiarazione di veridicità firmata dal legale rappresentante con nota prot. n. 751/24/TRF/ET/ed;

CHE la Segreteria Tecnico Operativa ATO 2 Lazio Centrale Roma, in relazione alle informazioni inviate e certificate da Idrica S.p.A. ha svolto un’istruttoria volta alla determinazione Valore Residuo della gestione secondo quanto disposto dai pertinenti articoli dei metodi tariffari idrici emanati da ARERA, in ultimo dall’art. 31 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR del 28 dicembre 2023;

CHE nell’ambito dell’istruttoria suddetta si è dovuto tenere conto del fatto che Idrica S.p.A., con nota prot. 924/24/TRF/ET/ed del 3 ottobre 2024, ha confermato di aver iniziato la procedura di frazionamento del terreno su cui insiste il depuratore comunale di Via Bergamo, ma di non poter fornire documentazione in merito alla pratica perché ancora in fase di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate;

CHE pertanto, come specificato nella relazione allegata alla presente delibera, nella determinazione del VR al 31.12.2023 è stato necessariamente stralciato il valore del suddetto terreno, che dovrà essere oggetto di successiva determinazione conseguente alla conclusione della procedura di frazionamento ed all’invio, da parte di Idrica S.p.A., di tutta la relativa documentazione;

CHE l’art. 31 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR del 28 dicembre 2023 dispone:

Articolo 31

Valore residuo del gestore del SII

31.1 Il valore residuo del gestore del SII in caso di subentro è valorizzato:

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1967}^a [(IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t})] \right\} + LIC^a$$

dove:

- le grandezze $IP(c,t)$, $FA(IPc,t)$, $CFP(c,t)$, $FA(CFPc,t)$ e $LIC(a)$ sono definite al Titolo 3 sui costi delle immobilizzazioni e sono riferite esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente;
- b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori e, da ultimo, il recupero dell'eventuale beneficio fiscale del gestore uscente sulla componente *FoNIA*, per le annualità dal 2013 al 2019, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell'affidamento.

CHE la deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023 639/2023/r/idr “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio MTI – 4” allegato a metodo tariffario idrico 2024-2029 mti – 4 - schemi regolatori dispone:

Articolo 9

Valore delle immobilizzazioni del gestore del SII

- 9.1 Per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie.
- 9.2 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.

CHE la Segreteria Tecnico Operativa ATO 2 Lazio Centrale Roma, a valle dell'analisi svolta, ha elaborato la relazione “Preso in carico del servizio comunale tutelato di Ardea - Valore Residuo della gestione di Idrica S.p.A. inseribile nella tariffa del S.I.I. dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma” allegato alla presente delibera, che descrive l'attività di verifica svolta e individua l'importo del valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla regolazione dell'ARERA;

CHE l'importo del VR determinato nella suddetta relazione “Preso in carico del servizio comunale tutelato di Ardea - Valore Residuo della gestione di Idrica S.p.A. inseribile nella tariffa del S.I.I. dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma” tiene conto anche della valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli di cui alla lettera b) dell'art. 31 della deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023 639/2023/r/idr, che devono essere approvate con la presente Delibera ai sensi dello stesso articolo.

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

CHE l'importo del VR al 31/12/2023 della gestione uscente del S.I.I. del Comune di Ardea effettuata da Idrica S.p.A. risulta, come appresso riportato:

Valore Residuo	
VR cespiti fino al 31/12/23	4.572.571
LIC	692.787
totale valore subentro	5.265.358
Conguagli	
Energia elettrica	566.772
acquisto ingrosso	1.420.837
Oneri fiscali e finanziari	87.556
totale conguagli	2.075.165
Totale	7.340.523

CHE tale Valore Residuo, sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 e successivamente dell'ARERA ai sensi del medesimo art. 12 dell'All. A alla deliberazione ARERA n. 656/2015 e dell'art. 8ter della Convenzione di gestione del S.I.I. nell'ATO 2, deve essere corrisposto dal gestore subentrante Acea ATO2 S.p.A. e sarà inserito nel computo della tariffa del S.I.I. dell'ATO 2 in ottemperanza alla vigente normativa regolatoria;

CHE per quanto riguarda la quota del VR relativo agli investimenti realizzati ed entrati in esercizio nel 2024 ancora in corso, questo sarà necessariamente calcolato una volta chiuso l'esercizio con i dati certificati che Idrica metterà a disposizione dell'EGATO2;

CHE analogamente, la quota del VR relativa al valore del terreno di via Bergamo su cui insiste il depuratore comunale e che quindi è parte di interesse del S.I.I., dovrà necessariamente essere calcolata una volta concluso il frazionamento e condizionatamente al passaggio di proprietà della relativa particella catastale al Comune di Ardea;

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera;

DI prendere atto, ai fini del calcolo del Valore di rimborso spettante al 31/12/2023, delle informazioni e dei dati trasmessi e certificati dal gestore uscente Idrica S.p.A. con le note allegata alla relazione stessa;

DI approvare il Valore Residuo del gestore uscente Idrica S.p.A. al 31/12/2023 così come individuato, nelle specifiche componenti, nella relazione allegata e riportato nelle premesse della presente Delibera;

DI dare atto che la quota parte del VR relativa a:



Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

- importi degli investimenti realizzati ed entrati in esercizio nel 2024 o ancora in corso, nonché di eventuali partite di conguaglio ai sensi del vigente MTI-4,
- valore del terreno su cui insiste il depuratore comunale una volta concluso il frazionamento, sarà calcolata una volta chiuso l'esercizio, con i dati certificati che Idrica S.p.A. metterà a disposizione dell'EGATO2, e allorché sarà concluso il frazionamento del terreno di Via Bergamo, e sarà oggetto di futura approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci ai fini del riconoscimento anche di tali importi alla Idrica S.p.A., condizionatamente al trasferimento nella proprietà della particella di interesse al Comune di Ardea;

DI dare mandato alla STO di trasmettere all'ARERA la presente delibera ed i relativi allegati, ai sensi dell'art. 12 dell'All. A alla deliberazione ARERA del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/r/idr;

DI dare mandato alla STO di apportare le eventuali modifiche al Valore Residuo della gestione approvato con la presente delibera, che dovessero rendersi necessarie in esito alle verifiche svolte dall'ARERA.

o o o

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

ALLEGATI:

- Relazione “Presenza in carico del servizio comunale tutelato di Ardea - Valore Residuo della gestione di Ardea al 31/12/2023 inseribile nella tariffa dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma”;

il verbalizzante

dott. ing. Massimo Paternostro

**PRESA IN CARICO
DEL SERVIZIO COMUNALE TUTELATO**

di ARDEA

VALORE RESIDUO della gestione di
Idrica S.p.A. S.p.A. al 31/12/2023
inseribile nella tariffa del S.I.I.
dell'ATO2 Lazio Centrale Roma

documento approvato dalla Conferenza dei Sindaci con delibera 9-24 del 16 dicembre 2024

INDICE

1. PREMESSE	pag. 10
2. IL S.I.I. NEL COMUNE DI ARDEA.....	pag. 13
3. LA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE RESIDUO DELLA GESTIONE USCENTE	pag. 17
4. IL VALORE RESIDUO DELLA GESTIONE USCENTE AL 31/12/2023.....	pag. 46
5. LE MODIFICHE ALLA TARIFFA DELL'ATO2	pag. 47

ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. Nota prot. 46272/p del 24 gennaio 2020 di Acea ATO2 con la quale richiede un incontro a Idrica S.p.A. e al Comune di Ardea per la programmazione del trasferimento del S.I.I.
2. Nota prot. 177267/p del 27 febbraio 2020 di Acea ATO2 con la quale ribadisce ad Idrica S.p.A. la necessità di avviare con urgenza le attività propedeutiche all'acquisizione in considerazione della scadenza della gestione tutelata.
3. Nota prot. 237110 del 22 giugno 2020 di Acea ATO2 con la quale chiede al Comune di manifestare la propria disponibilità a partecipare ad un incontro il 7 luglio 2020 in considerazione dell'approssimarsi della data del 7 novembre 2020, scadenza prevista dalla Convenzione di Gestione, per il trasferimento della gestione tutelata del S.I.I. del Comune.
4. Nota prot. 0338046 del 10 agosto 2020 di Acea ATO2 con la quale, in considerazione della complessità del procedimento in questione e vista la ormai prossima scadenza della gestione tutelata del S.I.I. ovvero il 07.11.2020, ribadisce ad Idrica S.p.A. e al Comune che risulta necessario e cogente avviare le attività propedeutiche per poter realizzare, entro il suddetto termine, il trasferimento del S.I.I. ad Acea ATO2 in qualità di soggetto gestore.
5. Nota STO prot. 1844 del 31 agosto 2020 con la quale convoca il 7 settembre, una riunione presso gli uffici della Presidenza della CMRC in merito al trasferimento dei servizi del Comune di Ardea al soggetto gestore Acea ATO2 S.p.A.
6. Nota di Idrica S.p.A. Prot. n° 528/20/SII/MT/ed del 3 settembre 2020 con la quale comunica l'impossibilità di partecipare alla riunione convocata per il 7 settembre.
7. Nota prot. 675372 del 06 novembre 2020 di Acea ATO2 in cui segnala che, successivamente all'incontro del 7 settembre non ha ricevuto nessuna comunicazione da parte del Comune né di Idrica S.p.A. e chiede pertanto di partecipare ad un incontro per il giorno 12 novembre.
8. Nota prot. 0142625 del 25 febbraio 2021 di Acea ATO2 in cui, con riferimento alla copiosa corrispondenza intercorsa e in considerazione dell'avvenuta scadenza della gestione tutelata, segnala nuovamente di non aver ancora ricevuto nessuna comunicazione dal come di Ardea e

- da Idrica S.p.A. S.p.A. l'assoluta necessità di effettuare i sopralluoghi, nonché dell'invio della delibera di ratifica della Convenzione di Gestione e della documentazione specificata negli allegati tecnici, già trasmessi e sollecita pertanto la partecipazione all'incontro sulla piattaforma teams per il giorno 9 marzo.
9. Nota prot. 14506/21 del 8 marzo 2021 del Comune di Ardea con cui lo stesso comunica che la scadenza della gestione è il 15/07/2021, chiedendo lo spostamento dell'incontro al mese di maggio.
 10. Nota prot. 49511/21 del 3 settembre 2021 del Comune di Ardea con cui lo stesso chiede la convocazione urgente di una riunione per il giorno 7/09/2021.
 11. Nota di Idrica S.p.A. Prot. n° 933/21/ TRF/ET/ed del 25 ottobre 2021 con la quale presenta istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio ai sensi della deliberazione ARERA 580/2019/R/idr.
 12. Delibera Conferenza dei Sindaci 4-22 del 10 febbraio 2022 “Adozione dello schema regolatorio (delibera ARERA 580/2019/R/IDR) per la gestione tutelata di Idrica S.p.A. nel comune di Ardea”.
 13. Nota STO con richiesta invio dati su investimenti 2020-2021 e 2022 prot. 764-22 del 19 aprile 2022.
 14. Nota STO che sollecita Idrica S.p.A. all'invio dei dati sugli investimenti 2020-2021 e 2022 prot. 1017-22 del 27 maggio 2022 e richiede una formale proposta del Valore di rimborso e sottolinea l'indifferibilità delle attività di ricognizione e accertamento da parte del Gestore unico e dell'Ente di Governo dell'Ambito.
 15. Nota acquisita al protocollo STO ATO2 n. 0001093/22 del 10/06/2022 con la quale Idrica S.p.A. trasmette i dati sugli investimenti 2020-2021-2022 e la certificazione del Comune di Ardea attestante che gli investimenti connessi al calcolo del VR sono afferenti ad opere del S.II.
 16. Nota STO richiesta integrazione su certificazione Comune di Ardea prot. 1098-22 del 14 giugno 2022.
 17. Nota STO prot.1132-22 del 17 giugno 2022 con richiesta integrazione informazioni e dichiarazione di veridicità.
 18. Nota acquisita al protocollo STO ATO2 n. 1192-22 del 23/06/2022 con la quale Idrica S.p.A. risponde ai chiarimenti richiesti dalla STO integrando le informazioni già inviate con la trasmissione di ulteriori dati.
 19. Nota STO prot. 1288-22 del 7 luglio 2022 con sollecito certificazione Comune di Ardea e richiesta a Idrica S.p.A. di invio del libro cespiti, dell'elenco delle opere da trasferire al gestore subentrante.
 20. Nota acquisita al protocollo STO ATO2 n. 1386-22 del 19/07/2022 con la quale Idrica S.p.A. trasmette l'autocertificazione, l'elenco delle opere che verranno trasferite al gestore subentrante al 31/12/2021 ed il Libro cespiti al 31/12/2021.
 21. Nota STO prot. 1467-22 del 26 luglio 2022 con richiesta a Idrica S.p.A. chiarimenti e invio documentazione ad integrazione delle precedenti note.
 22. Nota acquisita al protocollo STO ATO2 n. 1567-22 del 5/08/2022 con la quale Idrica S.p.A. risponde ai chiarimenti richiesti ed invia la documentazione integrativa richiesta.
 23. Nota con la quale Avv. Arturo Cancrini in qualità di difensore della Idrica S.p.A., trasmette:

- il ricorso al TAR Lazio per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale di Ardea n. 21 del 26.5.2022, in originale informatico firmato digitalmente.
originale informatico della procura ad litem rilasciata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante p.t. della Idrica S.p.A. in favore del difensore e dell'Avv. Francesco Vagnucci, sottoscritta con firma digitale.
24. Nota STO prot. 2130-22 del 20 ottobre 2022 con richiesta di invio certificazione da parte del Comune e richiesta di conclusione della ricognizione sulle opere da Idrica S.p.A.
 25. Nota di Idrica S.p.A. Prot.n. 237/23/TRF/ET/ed del 7 febbraio 2023 con cui chiede se possa essere presentato l'aggiornamento biennale (2022-023) delle tariffe del servizio idrico integrato.
 26. Nota di Idrica S.p.A. Prot.n. 243/23/SII/MT/sc del 13 febbraio 2023 con cui comunica un intervento di manutenzione straordinaria.
 27. Nota STO prot. 239-23 del 13 febbraio 2023 con richiesta ad Idrica S.p.A. di invio chiarimenti ed integrazioni a seguito del riscontro da parte della STO di incongruenze tra gli elenchi dei cespiti da trasferire e i dati contenuti nel file RDT.
 28. Nota STO prot. 284-23 del 17 febbraio 2023 al Comune di Ardea con richiesta di procedere, ad ottenere la restituzione, di tutte le opere e gli impianti da parte del gestore uscente, Idrica S.p.A., per la consegna degli stessi al gestore unico d'ambito.
 29. Nota STO prot. 286-23 del 18 febbraio 2023 con la quale la STO risponde alla nota di Idrica S.p.A. del 7 febbraio 2023.
 30. Nota di Idrica S.p.A. Prot.n. 295/23/TRF/ET/ed del 27 febbraio 2023 con cui risponde ai chiarimenti richiesti con nota della STO del 13 febbraio ed invia la documentazione a corredo.
 31. Nota di Idrica S.p.A. Prot.n. 302/23/TRF/ET/ed del 27 febbraio 2023 con cui si ribadisce la richiesta sulla possibilità di presentazione dell'aggiornamento biennale (2022-023) delle tariffe del servizio idrico integrato.
 32. Nota STO prot. 524-23 del 20 marzo 2023 con la quale ribadisce ad Idrica S.p.A. e al Comune di Ardea l'improcrastinabilità di avviare le attività di ricognizione delle opere da consegnare al S.I.I. e si rinnova ad Idrica S.p.A., ancora una volta, la richiesta di corrispondere alle sollecitazioni del Gestore unico Acea ATO2 per un celere avvio e successiva conclusione della ricognizione delle opere da consegnare al S.I.I.
 33. Nota di Idrica S.p.A. Prot.n. 321/23/TRF/ET/ed del 23 marzo 2023 in cui si comunica che è in corso e non concluso il procedimento per la definizione del valore di subentro ex art. 153, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e diffida la società Acea dall'esperire qualsivoglia attività di accesso agli impianti e alle reti.
 34. Nota prot. 30439/23 del 4 aprile 2023 del Comune di Ardea con cui lo stesso convoca un tavolo tecnico per il 18 aprile con oggetto la consegna del S.I.I.
 35. Nota prot. n. 496/23/TRF/ET/ed del 26 aprile 2023 di Idrica S.p.A., in cui facendo seguito al tavolo tecnico tenutosi il giorno 18/04/2023, presso gli uffici del Comune di Ardea, comunica le date possibili per effettuare i sopralluoghi.
 36. Nota prot. 272254/23 del 28 aprile 2023 di Acea ATO2 nella quale comunica di garantire ogni attività di ricognizione degli impianti idrici e fognari di proprietà del Comune di Ardea al fine di poter redigere lo stato di consistenza e definire l'iter di valorizzazione del valore di rimborso ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 152/06, nonché al fine di condurre le necessarie

- verifiche atte a concludere il trasferimento degli impianti e della gestione da codesta Società a questo Gestore Unico.
37. Nota prot. 323411/23 del 19 maggio 2023 di Acea ATO2 con la quale rappresenta che in data 16 maggio 2023 e 17 maggio 2023, i sopralluoghi concordati sono stati interrotti dopo circa tre ore dall'inizio dalla Società Idrica S.p.A. in quanto il referente indicato dal Comune di Ardea ha manifestato l'impossibilità a proseguire le attività di sopralluogo, a causa di problematiche interne all'Amministrazione Comunale, quest'ultima riservandosi di rimodulare il calendario concordato tra le Parti e quindi le attività legate alla fase di ricognizione degli asset del S.I.I. subiranno uno slittamento non quantificabile.
 38. Nota prot. 42429/23 del 22 maggio 2023 con la quale il Comune di Ardea comunica la disponibilità ad effettuare i sopralluoghi per due giorni a settimana per 3 ore ciascuno e chiede di rimodulare il nuovo cronoprogramma dei sopralluoghi con date e presunta ultimazione dei lavori, determinando di fatto un grosso slittamento rispetto la data di conclusione degli stessi.
 39. Nota prot. 588/23/SII/ET/ed del 20 giugno 2023 di Idrica S.p.A., con la quale richiede al Comune l'autorizzazione di interventi di manutenzione straordinaria relativi al S.I.I.
 40. Nota STO prot. 2692-23 del 6 settembre 2023 con la quale richiede ad Acea ATO2 di comunicare lo stato di avanzamento e la data presunta di conclusione di tali attività ricognitive.
 41. Nota prot. n. 968-23 del 18 ottobre 2023 di Idrica S.p.A., con la quale comunica la necessità di eseguire molteplici interventi urgenti, meglio descritti nella nota stessa.
 42. Nota STO prot. 7788/23 -23 del 23 ottobre 2023 con la quale richiede ad Idrica S.p.A. di rendere disponibili al gestore subentrante Acea ATO2 S.p.A. tutte le informazioni tecniche, economiche e cronologiche necessarie alla suddetta condivisione degli interventi.
 43. Nota prot. 0707567/23 del 24 ottobre 2023 di Acea ATO2 con la quale si trasmette la documentazione sulla ricognizione circa lo stato di consistenza degli impianti afferenti al S.I.I. del Comune di Ardea.
 44. Nota STO prot. 8075-23 del 25 ottobre 2023 con la quale richiede ad Idrica S.p.A.: di confermare con opportuna attestazione formale la consistenza dei beni, di trasmettere, per ciascuna categoria regolatoria dei cespiti, i dati consuntivi al 31/12/2022 e preconsuntivi 2023 alla data e con stima al 31/12/2023, di inviare copia del Libro cespiti 2022 e una ricongiunzione tra l'elenco delle opere da trasferire e le relative categorie regolatorie, inviare una dichiarazione di veridicità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, inviare la propria proposta di VR corredata da tutta la documentazione di dettaglio necessaria per le verifiche e le valutazioni di competenza della Segreteria; al Comune di Ardea di produrre una certificazione attestante che le opere e gli impianti riportati nella documentazione sulla ricognizione predisposta dal Gestore unico ACEA ATO2 S.p.A., nonché quelle oggetto degli ulteriori investimenti comunicati dal gestore uscente Idrica S.p.A. per gli anni 2022 e 2023, siano afferenti ad opere del S.I.I.
 45. Nota prot. 0763142/23 del 20 novembre 2023 di Acea ATO2 con la quale comunica che non è stato formulato alcun riscontro con riferimento all'incontro del 26 ottobre 2023.
 46. Nota STO prot. 226-24 del 5 febbraio 2024 con cui ha nuovamente sollecitato un riscontro alle questioni rappresentate, con la nota prot. 8075-23 del 25 ottobre 2023.

47. Nota prot. 281/23/TFR/ET/ed del 26 febbraio 2024 di Idrica S.p.A., con la quale richiede una proroga di 60 giorni per la consegna della documentazione richiesta, al fine di elaborare gli importi certificati, alla luce della chiusura del bilancio 2023 e di consegnare la propria proposta di VR corredata da documentazione di dettaglio.
48. Nota STO prot. 412-24 del 5 marzo 2024 con cui acconsente parzialmente, alla richiesta di Idrica S.p.A., assegnando il termine di 30 gg. per la consegna della documentazione più volte richiesta e quindi entro e non oltre il 5 aprile 2024.
49. Nota prot. 433/23/TFR/ET/ed del 18 aprile 2024 di Idrica S.p.A. con la quale fa presente che, vista l'importanza dell'argomento in questione ed al fine di espletare tutte le attività necessarie per addivenire alla definitiva consegna degli impianti del S.I.I. al Comune di Ardea, ha dato incarico alla Fondazione Utilitatis, per ricevere l'assistenza necessaria alla quantificazione del Valore Residuo e che non appena verrà ultimata, si procederà all'invio di tutta la documentazione.
50. Nota prot. 457/23/TFR/ET/ed del 22 aprile 2024 di Idrica S.p.A. con la quale comunica la necessità di dover provvedere alla sostituzione di impianti ammalorati non più riparabili, facenti parte del Servizio Idrico Integrato del Comune di d Ardea e richiede al Comune di Ardea l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi allegando i costi di fornitura dei materiali e le specifiche tecniche.
51. Nota prot. 32967/24 del 30 aprile 2024 del Comune di Ardea con cui lo stesso esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi proposti da Idrica S.p.A. nella nota del 22 aprile specificando che i costi relativi a tali interventi rientreranno nel VR per la definitiva cessione degli impianti del S.I.I.
52. Nota STO prot. 726-24 del 2 maggio 2024 con cui chiede al gestore unico del S.I.I. di prendere immediati contatti con il gestore uscente Idrica S.p.A. al fine di verificare congiuntamente, con l'urgenza del caso, gli aspetti tecnici ed economici degli interventi rappresentati nella nota prot. 32967 del Comune di Ardea e ribadisce l'urgenza dell'invio: i) della proposta di VR da parte del gestore uscente, ii) di tutta la documentazione già richiesta da questa Segreteria, da ultimo con prot. n. 226-24 del 5.2.2024, e chiede alla stessa Idrica S.p.A. di comunicare il termine previsto per tale invio al fine di pervenire senza ulteriori rinvii alla consegna delle opere al gestore unico del S.I.I.
53. Nota prot. 0335316/24 del 10 maggio 2024 di Acea ATO2 con la quale rende noto di avere effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici di Idrica S.p.A. presso il depuratore di Via Bergamo e nei sollevamenti interessati dall'intervento il giorno 8 maggio, di cui ha redatto un verbale che viene allegato alla nota stessa.
54. Nota prot. 528/24/TFR/ET/ed del 21 maggio 2024 di Idrica S.p.A. con la quale fa presente che non può attendere i tempi descritti dalla società Acea ATO2, per la realizzazione delle attività richieste, in quanto trattasi di lavorazioni di carattere di somma urgenza e pertanto ritiene necessario intervenire eseguendo direttamente gli ordini di acquisto e le lavorazioni annesse, precisando che le lavorazioni, elencate nella nota Prot.n.457 del 22/04/2024 e nel verbale di sopralluogo congiunto Idrica S.p.A.-Acea ATO2 del 08/05/2024, verranno ultimate entro il mese di settembre 2024 ed in ultimo si impegna a rendicontare le opere eseguite una volta terminati.

55. Nota del Comune di Ardea acquisita a prot. STO 2049-24 del 06/06/2024 con la quale lo stesso convoca un incontro per il giorno 20 giugno presso la sede comunale coinvolgendo tutti i soggetti interessati nel procedimento con relativo verbale.
56. Nota prot. 0003070/24 del 5 luglio 2024 di Acea ATO2 con la quale la stessa prende atto della indisponibilità del Comune di Ardea a presenziare all'incontro programmato per il giorno 04/07/2024 e conferma contestualmente la disponibilità a partecipare all'incontro che l'Arch. Claudio Sciacchitano ha fissato per il giorno 11/07/2024 alle ore 10.00.
57. Email di un dipendente di Idrica S.p.A. del 25 luglio in cui viene trasmessa in via informale, tramite posta elettronica ordinaria, la documentazione contenente la propria proposta di VR della gestione uscente. Nessun documento è sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società. La documentazione così trasmessa non è, quindi, utile a fini istruttori.
58. Nota STO prot. 3774-24 del 31 luglio 2024 in cui chiede di trasmettere gli atti e documenti già richiesti ai punti da 1 a 6 della nota prot. STO 226-24, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della Società, entro 5 giorni.
59. Nota prot. 751/24/TFR/ET/ed del 5 agosto 2024 di Idrica S.p.A. con la quale trasmette la propria proposta di VR (allegata anche alla presente relazione) ulteriormente modificata rispetto la precedente inviata informalmente il 25 luglio, in particolare sulla questione terreno di Via Bergamo, ed invia tutta la documentazione richiesta dalla STO nella nota del 5 febbraio 2024 prot. 226-24.
60. Nota prot. 61223-24 dell'8 agosto 2024 del Comune di Ardea con cui certifica che le opere e gli impianti riportati nella documentazione predisposta dal gestore unico Acea ATO2 a seguito della ricognizione e che gli investimenti effettuati nel 2022 e 2023 contenuti nella proposta di VR, sono afferenti al S.I.I.
61. Nota prot. 830/24/TRF/ET/ed del 24 settembre 2024 di Idrica S.p.A. con la quale comunica l'impossibilità di seguire la procedura di richiesta interventi condivisa nella nota STO 000286/2023 del 18/02/2023 a causa di rotture improvvisi di alcune tubazioni ammalorate, e per ottemperare alle disposizioni relative all'autorizzazione allo scarico del depuratore, impartite da Città Metropolitana.
62. Nota prot. 835/23/TRF/ET/ed del 26 settembre 2024 di Idrica S.p.A. con la quale comunica la necessità di dover provvedere alla sostituzione di impianti ammalorati non più riparabili, facenti parte del Servizio Idrico Integrato del Comune di Ardea.
63. Nota STO prot. 6563-24 del 27 settembre 2024 in cui si segnalano imprecisioni e/o refusi su alcuni contenuti della proposta di VR, in particolare nel calcolo per il differenziale oneri finanziari e fiscali legati agli investimenti effettuati dal 2022 al 2025, si conferma il perimetro sotteso al calcolo del VR e si chiede documentazione relativa al frazionamento del terreno.
64. Nota STO prot. 6563-24 del 27 settembre 2024 in cui chiede ad Acea ATO2 S.p.A. di provvedere ex post alla prevista nella nota STO ATO2 prot. 286-23 del 18/02/2023 e resta in attesa da Idrica S.p.A. dei riscontri richiesti, in particolare in ordine alla dimensione del subalterno su cui insiste l'edificio per uffici in assenza dei quali si procederà alla definizione del VR stralciando il terreno in questione.
65. Nota prot. 924/24/TRF/ET/ed del 3 ottobre 2024 di Idrica S.p.A. con la quale conferma che ha iniziato la procedura di frazionamento del terreno ma non può fornire documentazione in

merito alla pratica di frazionamento perché ancora in fase di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate.

66. Nota STO prot. 7981-24 del 9 ottobre 2024 chiede ad Acea ATO2 di provvedere ex post alla procedura prevista nella nota STO ATO 2 prot. 286-23 del 18/02/2023.
67. Nota prot. 0850214/24 del 25 novembre 2024 di Acea ATO2 con la quale rimette: il verbale di sopralluogo congiunto tra ACEA ATO2 SpA e la Società Idrica S.p.A. e l’analisi di verifica della congruità dei costi relativi alle lavorazioni proposte dalla Società Idrica S.p.A.

1. PREMESSE

La legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) ha istituito il Servizio idrico Integrato (S.I.I.) stabilendo, all'art. 8, che *“i servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali”* e, all'art. 9, la adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;

La Regione Lazio con legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996 ha individuato tra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato la stipula di apposita convenzione di cooperazione ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 142 del 1990 tra gli enti locali interessati;

In data 9 luglio 1997 è stata sottoscritta la Convenzione di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ATO2 Lazio Centrale Roma;

Con delibera della Conferenza dei Sindaci 01/02 del 24 maggio 2002 è stata approvata la Convenzione di gestione del S.I.I. nell'ATO2 Lazio centrale Roma;

La legge n. 36 del 1994, all'art. 10 comma 3, disponeva altresì che *“Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione”*;

I servizi tutelati sono quindi quei servizi per i quali sono state sottoscritte convenzioni tra soggetto gestore (soggetto tutelato) e Comune (soggetto affidatario) prima dell'entrata in vigore della Legge 36/94, convenzioni che, come anche ricordato nell'art. 10 della Legge, erano mantenute in essere fino alla loro naturale scadenza.

I servizi tutelati nell'ATO2 sono elencati nella Convenzione di Gestione del S.I.I. sottoscritta il 6 agosto 2002 e tra questi è riportata anche la gestione del servizio idrico di Ardea.

I servizi tutelati coesistono nell'ATO2 con la gestione di ACEA ATO2 ed applicano tariffe autonome da quelle del S.I.I. e crescenti anno dopo anno così come consentito dal Metodo Tariffario Idrico dell'ARERA.

Il principio della tutela è sopravvissuto all'abrogazione della Legge 36/94 ed alla sua sostituzione con il Decreto Legislativo 152/2006; il comma 2 dell'art. 172 di quest'ultimo decreto, così come modificato, prevede:

“Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio

idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.”

Per quanto riguarda il territorio del Comune di Ardea, compreso nell'ATO2 Lazio Centrale Roma,

- in data 8 novembre 1990, con il contratto n. 1687 di repertorio, a seguito di apposita gara di appalto, il Comune di Ardea affidò in concessione alla ditta Clorifati II S.r.l. la gestione e l'ottimizzazione dei pubblici servizi di distribuzione Idrica S.p.A., fognaria e di depurazione (oltre alla distribuzione di gas metano);
- al fine di adeguare il rapporto contrattuale alle innovazioni legislative a suo tempo intervenute e per meglio specificare alcuni aspetti relativi all'attuazione del contratto, in data 20 marzo 1995 con repertorio n. 2454 fu stipulato un atto di modifica della convenzione di concessione;
- in data 23 maggio 2000 con repertorio n. 3297 fu stipulato un atto aggiuntivo della convenzione di concessione;

L'art. 4.1 della suddetta Convenzione rep. 1687 dell'08/11/1990, prevede una durata trentennale, decorrente dalla data di avvenuta esecutorietà della medesima Convenzione.

L'atto Rep. 2454 del 20 marzo 1995 ha modificato la sopra citata Convenzione rep. 1687 del 08/11/1990, inserendo all'art. 3 c.1 la decorrenza a far data dell'8 novembre 1990 e, all'art. 3 c.2, specificando il termine di 24 mesi relativamente alla facoltà del concedente di prorogare la scadenza della concessione.

La “Convenzione integrata per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36, del D. Lgs. n.152/06 e delle delibere ARERA n. 656/ 2015 e 580/2019”, approvata in prima versione con la delibera 1/02 e, per le integrazioni successivamente intervenute, con le delibere 1/16 e 6/20 della Conferenza dei Sindaci e siglata in data 27 maggio 2021 riporta, all'art. 4bis.5: “L'EGA ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO operano i seguenti gestori conformi:

gestori tutelati:

comune	servizio	gestore	scadenza
servito	fornito		
Ardea	A, F, D	Idrica S.p.A.	7/11/2020

La concessione è scaduta il 7/11/2020 (come accertato anche dal TAR Lazio con sentenza di n.972/2024, resa nel contraddittorio tra il Comune di Ardea, Idrica S.p.A. ed Acea ATO2, passata in giudicato).

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed s.m.i., all'art. 153, co. 1 dispone che siano affidate al gestore del servizio idrico integrato le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 del medesimo decreto.

L'all. A alla deliberazione ARERA del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/r/idr, all'articolo 12 disciplina la procedura di subentro alle gestioni provviste di salvaguardia e la corresponsione del valore di

rimborso al gestore uscente; la deliberazione ARERA del 27 dicembre 2019 n. 580/2019/r/idr e s.m.i., all'art. 29 disciplina le modalità di calcolo del Valore residuo (VR) del gestore del S.I.I.

Inoltre l'articolo 22, comma 1- quinquies del d.l. 6 novembre 2021 n.152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021 n. 233, ha modificato l'art. 147 del D.Lgs 152/06 introducendo il comma 2ter che prevede che entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente e che entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del comma 2-bis).

La Conferenza dei Sindaci con Delibera 4-22 del 10 febbraio 2022 ha approvato lo schema regolatorio 2020-2023 limitatamente al periodo di legittima vigenza della Convenzione dell'8 novembre 1990 per la gestione del S.I.I. nel Comune di Ardea.

Il Comune di Ardea:

- con deliberazione CC n. 15 del 26/04/2022, ha approvato la convenzione di cooperazione;
- con la deliberazione n. 21 del 26/05/2022 ha approvato la convenzione di gestione del S.I.I. nell'ATO2 e il trasferimento del servizio idrico comunale e delle relative infrastrutture idriche;
- in data 16.09.2022 ha siglato il verbale di acquisizione del servizio idrico integrato, di cui la bozza era stata approvata con deliberazione GC n. 106 del 14/09/2022;

Attualmente sono in corso le procedure per il completamento del trasferimento ad Acea ATO2 S.p.A. della gestione del S.I.I. del Comune di Ardea, iniziato con la firma del verbale il 16 settembre 2022, con il quale veniva trasferita la gestione del ramo idrico della zona denominata Montagano.

La presente Relazione, pertanto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 dell'All. A alla deliberazione ARERA n. 656/2015 sopra citata e delle successive deliberazioni nel seguito richiamate (da ultimo la Deliberazione ARERA n.639/2023/R/idr), è redatta allo scopo di individuare il Valore Residuo della gestione uscente del S.I.I. di Idrica S.p.A., nel Comune di Ardea ai sensi della normativa regolatoria

Tale Valore Residuo, da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 ai sensi del medesimo art. 12 dell'All. A alla deliberazione ARERA n. 656/2015 e dell'art. 8ter della Convenzione di gestione del S.I.I. nell'ATO2, deve essere corrisposto dal gestore subentrante Acea ATO2 S.p.A. e sarà inserito nel computo della tariffa del S.I.I. dell'ATO2 in ottemperanza alla vigente normativa regolatoria.

In allegato tutta la corrispondenza intercorsa nel corso degli anni tra i soggetti interessati dai procedimenti amministrativi.

2. IL S.I.I. NEL COMUNE DI ARDEA

Come descritto nella documentazione sulla ricognizione effettuata dal gestore subentrante Acea ATO 2, Idrica S.p.A. gestisce il S.I.I. nel Comune di Ardea, comune di 48.864 abitanti (censimento al 31/12/2022) della città metropolitana di Roma Capitale.

Ardea sorge su una rocca tufacea, in vista delle propaggini occidentali dei Colli Albani, dalla quale domina la zona circostante; il comune è inserito nell'Agro Romano e si estende a sud di Pomezia, con ai lati la veduta dei Castelli Romani e del Mar Tirreno.

Il territorio comunale confina: a nord con i comuni di Roma, Pomezia, Albano Laziale e Ariccia, ad est con Aprilia, a sud con Anzio, e ad ovest con il mar Tirreno. Il suo territorio ha un'estensione di circa 72 km² ed un'altitudine media di 37 m s.l.m.

La popolazione è aumentata nel corso degli anni, fino a stabilizzarsi intorno all'anno 2013, intorno al valore di circa 48.500 abitanti, ma subisce tuttavia una forte fluttuazione stagionale in occasione del periodo estivo quando il litorale accoglie diverse migliaia di turisti.

Rete idrica

La rete idrica del territorio comunale di Ardea è alimentata dalla Centrale Laurentina (gestita dalla Acea ATO2) che accumula l'acqua del campo pozzi presente lungo la SS Laurentina miscelandola con quella proveniente dall'adduttore di S. Palomba. La centrale Laurentina presenta una quota di 56m slm ed è dotata di un gruppo di pompaggio che consente di elevare la quota piezometrica.

Dalla centrale Laurentina parte un adduttore Dn600 che lungo il suo percorso ha anche una funzione distributrice alimentando, mediante 6 prese, il comprensorio di Nuova Florida; in prossimità del lungomare ardeatino l'adduttore si dirama per andare ad approvvigionare l'abitato di Torvaianica nel comune di Pomezia e la zona costiera di Ardea.

Dal partitore per Torvaianica si dirama a servizio del Comune di Ardea una condotta Dn450 che raggiunge il serbatoio pensile di Tor S. Lorenzo (gestito da Acea ATO2), oltre alla funzione di adduttrice per il serbatoio pensile la condotta ha anche una forte connotazione distributrice presentando 23 spillamenti a servizio di tutta la zona costiera. La vetustà e l'elevato numero di spillamenti lungo questo tratto di adduttore non consentono di utilizzare le pompe della centrale Laurentina per elevare oltre misura la piezometrica.

Raggiunta via Marino la condotta alimenta il serbatoio pensile di Tor S. Lorenzo che con i suoi 2000 mc di accumulo e la quota di 48 m slm ha funzioni di compenso per la parte terminale della rete che raggiunge Lido dei Pini. L'adduttore dopo l'alimentazione del serbatoio si dirama per andare a servire il serbatoio interrato sulla via di Campo di Carne e, infine, si innesta nella rete alimentando le zone di Tor s. Lorenzo e Nuova California.

I manufatti facenti parte della rete idro-potabile del comune di Ardea (RM) sono i seguenti:

- Serbatoio “Castagnetta”
- Rilancio “Largo della vittoria”
- Rilancio (serbatoio) “Carlo Poerio”
- Serbatoio “Via della Croce”
- Serbatoio “Campo di Carne”
- Serbatoio “Lupetta”
- Campo pozzi “Colle Romito”

Rete fognaria

La rete fognaria comunale è deputata al collettamento delle sole acque nere che vengono convogliate al depuratore comunale ubicato in via Bergamo. Ai fini di un suo inquadramento generale la rete fognaria comunale è suddivisa in tre aree:

- area interna: raccoglie i comprensori che si sviluppano tra la via Laurentina e la via Pratica di Mare, è ubicata a nord est dell’impianto di depurazione comunale e convoglia i liquami collettati all’impianto di sollevamento ubicato in prossimità dell’innesto di via Bergamo su via Pratica di Mare.

Da tale impianto di sollevamento i liquami confluiscono al depuratore comunale a mezzo di una condotta premente che percorre via Bergamo;

- area Tor S.Lorenzo – Lido dei Pini: raccoglie i comprensori che si sviluppano tra il Fosso dell’Incastro ed il confine con il comune di Anzio, è ubicata a sud-est dell’impianto di depurazione e convoglia i liquami all’impianto di sollevamento ubicato in via dei Tassi dal quale, mediante una premente, vengono convogliati al depuratore;

- area Lungomare Ardeatini – si sviluppa lungo la fascia costiera tra il confine con il comune di Pomezia (località Torvaianica) ed il fosso dell’Incastro, è ubicata a nord-ovest dell’impianto di depurazione e convoglia i liquami all’impianto di sollevamento ubicato all’incrocio tra via Bolzano e via Bergamo dal quale vengono recapitati al depuratore a mezzo di una condotta premente che percorre via Bergamo.

Vista la particolare conformazione plano altimetrica del territorio comunale la rete fognaria è dotata di 35 impianti di sollevamento dimensionati per consentire il sollevamento anche di una parte delle portate defluenti in occasione di eventi meteorici così da garantire il sufficiente rapporto di diluizione, prima dello scarico delle eccedenze attraverso gli scarichi di troppo pieno realizzati in alcuni impianti di sollevamento e in scolmatori presenti in specifici punti della rete fognaria.

Impianto di depurazione

L’impianto di depurazione comunale di Ardea è ubicato alla Via Bergamo snc ed è a servizio dell’intera rete di collettamento delle acque reflue urbane.

L'area di pertinenza dell'impianto di depurazione del comune di Ardea "Via Bergamo" è identificata catastalmente all'interno del foglio 46, particella numero 3356 del comune di Ardea.

Nell'area dell'impianto di depurazione, coesistono le due diverse attività dell'attuale gestore: quella della gestione del servizio idrico integrato e quella delle costruzioni edilizie.

Nella stessa area, identificata catastalmente da un'unica particella, sono infatti presenti sia il depuratore con i suoi locali e strutture annesse, sia aree per il ricovero mezzi, magazzini di stoccaggio materiali dell'attività di costruzione. Anche gli uffici attuali hanno funzioni miste tra l'attività di costruzione e l'attività di gestione del S.I.I., con annesso sportello per il pubblico.

L'impianto, realizzato con fondi del Comune di Ardea, è stato oggetto di vari interventi di ampliamento e potenziamento che nel tempo hanno portato la sua capacità depurativa a 75.000 AE ed una portata stimata di 19.200 mc/giorno che ha come recapito finale il corso d'acqua denominato "Fosso dell'Incastro".

La rete fognaria comunale afferente a suddetto impianto, benché formalmente deputata al solo convogliamento delle acque nere, è soggetta alla immissione di portate parassite, soprattutto, derivanti da acque meteoriche illecitamente scaricate.

Sul territorio comunale è anche presente un altro depuratore, denominato "Montagnano" e realizzato dalla Regione Lazio, situato a Montagnano di Ardea attualmente già in gestione di Acea ATO2 (da giugno 2021, secondo quanto riportato nella Relazione sulla Gestione al 31 Dicembre 2021 di Acea ATO2) che non riceve reflui dalla rete fognaria di Ardea ma da alcuni Comuni dei Castelli Romani.

Consorzi presenti sul territorio comunale

Come descritto nella documentazione sulla ricognizione effettuata dal gestore subentrante Acea ATO 2, nel territorio di Ardea sono nati negli anni una serie di consorzi per la maggior parte ritenuti illegittimi dall'amministrazione comunale.

Entrando nel merito della gestione delle reti idriche e fognarie, tali consorzi rappresentano una criticità nella gestione delle stesse per le diverse ragioni in seguito esposte.

In primo luogo, l'istituzione di tali consorzi ha comportato la delimitazione di intere aree del territorio che ad oggi risultano quindi chiuse con cancelli e sbarre. In alcuni casi sono presenti anche dei sistemi di portineria che verificano ed eventualmente impediscono l'accesso a chi non è residente all'interno del consorzio stesso. Tale controllo privato del territorio si traduce di fatto in una problematica per la gestione delle reti in quanto potrebbero verificarsi delle difficoltà negli accessi ai vari manufatti sparsi nel territorio.

In secondo luogo, le reti idriche e fognarie esistenti all'interno di tali consorzi risultano in parte di proprietà comunale, in quanto realizzate con fondi pubblici, in parte private, in quanto finanziate dal consorzio stesso. Tale promiscuità costituisce pertanto una criticità in quanto i tratti pubblici non sono facilmente identificabili da quelli privati, dal momento che l'intera rete è strettamente interconnessa.

Pertanto, nel caso di necessità di eseguire eventuali interventi sul territorio si dovrà tener conto di tale elemento aggiuntivo di complessità.

Durante il corso dei sopralluoghi avvenuti da maggio a luglio 2023 è emerso che i seguenti manufatti ricadono all'interno dei consorzi:

- Stazione di sollevamento n. 9 “Via Omero” ricadente nel consorzio “Lido di Tirrenella”;
- Stazione di sollevamento n.10 “Via Priamo” ricadente nel consorzio “La Sbarra”;
- Stazione di sollevamento n.11 “Viale Paride” ricadente nel consorzio “La Sbarra”;
- Stazione di sollevamento n.31 “Via dei Condor” ricadente nel consorzio “Piccola Capri”.

Si segnala infine che, per quanto riguarda la stazione di sollevamento n.5 “Via Bergamo”, nonostante nel corso del sopralluogo questa sia sembrata accessibile al pubblico transito, senza quindi la presenza di sbarre o cancelli che limitassero l'accesso all'area, dal punto di vista patrimoniale questa risulta in parte locata su una particella intestata al Consorzio Condominio “Centro Residenziale la Marina”.

3. LA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE RESIDUO DELLA GESTIONE USCENTE

Per il calcolo del Valore Residuo sono stati considerati sia i dati degli investimenti realizzati dal Concessionario ed entrati in esercizio, inviati da Idrica S.p.A. con la modulistica ai sensi della deliberazione ARERA 580/2019/R/idr per lo schema regolatorio 2020-2023 e approvati dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera 4-22 del 10 febbraio 2022 limitatamente al periodo di legittima vigenza della Convenzione dell'8 novembre 1990 per la gestione del S.I.I. nel Comune di Ardea, che, ad integrazione di questi, tutti gli altri dati sugli investimenti forniti da Idrica S.p.A. negli scambi di comunicazioni avvenuti nel corso degli anni successivi al 2022 e di seguito descritti.

Al riguardo l'art. 8 "Valore delle immobilizzazioni del gestore del S.I.I." Allegato A della deliberazione ARERA 580/2019/R/idr dispone:

8.1 Per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del S.I.I. si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie

8.2 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.

Inoltre l'art. 29 "Valore residuo del gestore del S.I.I." Allegato A della deliberazione ARERA 580/2019/R/idr dispone:

29.1 Il valore residuo del gestore del S.I.I. in caso di subentro è valorizzato:

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del S.I.I., calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1967}^a [(IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t})] \right\} + LIC^a$$

dove:

• le grandezze $IP_{c,b}$, $FA_{IP,c,b}$, $CFP_{c,b}$, $FA_{CFP,c,b}$ e LIC^a sono definite al Titolo 3 sui costi delle immobilizzazioni e sono riferite esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente;

b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori e, da ultimo, il recupero dell'eventuale beneficio fiscale del gestore uscente sulla componente FoNia, per le annualità dal 2013 al 2019, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell'affidamento.

Facendo seguito agli incontri propedeutici avvenuti tra la STO e il Comune di Ardea già a partire dai mesi di maggio e ottobre 2019, al fine di riprendere l'iter di acquisizione Acea ATO2, con nota prot. 46272/p del 24 gennaio 2020 ha richiesto un incontro a Idrica S.p.A. e al Comune di Ardea per la programmazione del trasferimento del S.I.I., e ha invitato all'invio della documentazione tecnica già trasmessa nel mese di ottobre 2019, ribadendo la necessità di ottemperare ad una serie di adempimenti preliminari riguardanti l'effettuazione dei sopralluoghi.

Con nota prot. 177267/p del 27 febbraio 2020 Acea ATO2 ha ribadito ad Idrica S.p.A. la necessità di avviare con urgenza le attività propedeutiche all'acquisizione in considerazione della scadenza della gestione tutelata.

Nuovamente, con nota prot. 237110 del 22 giugno 2020 Acea ATO2 ha chiesto al Comune di manifestare la propria disponibilità a partecipare ad un incontro il 7 luglio 2020 in considerazione dell'approssimarsi della data del 7 novembre 2020, scadenza prevista dalla Convenzione di Gestione, per il trasferimento della gestione tutelata del S.I.I. del Comune.

In considerazione della complessità del procedimento in questione e dell'avvicinarsi della scadenza della gestione tutelata del S.I.I., con nota prot. 0338046 del 10 agosto 2020 Acea ATO2, ha ribadito ad Idrica S.p.A. e al Comune la necessità cogente di avviare le attività propedeutiche per poter realizzare, entro il suddetto termine, il trasferimento del S.I.I. ad Acea ATO2 in qualità di soggetto gestore.

Vista l'ormai imminente scadenza della gestione tutelata la STO con prot. 1844 del 31 agosto 2020 ha convocato una riunione presso gli uffici della Presidenza della Città Metropolitana Roma Capitale in merito al procedimento di trasferimento dei servizi del Comune di Ardea al soggetto gestore Acea ATO2 S.p.A.

Idrica S.p.A. con nota prot. n. 528/20/SII/MT/ed del 3 settembre 2020 ha comunicato l'impossibilità di partecipare alla riunione convocata per il 7 settembre.

Acea ATO2 con nota prot. 675372 del 06 novembre 2020 segnalando che, successivamente all'incontro del 7 settembre, nessuna comunicazione era pervenuta da parte del Comune né di Idrica S.p.A. e chiede pertanto di partecipare ad un incontro per il giorno 12 novembre.

Con nota prot. 0142625 del 25 febbraio 2021 Acea ATO2, con riferimento alla copiosa corrispondenza intercorsa e in considerazione dell'avvenuta scadenza della gestione tutelata, ha segnalato nuovamente di non aver ancora ricevuto nessuna comunicazione dal Comune di Ardea e da Idrica S.p.A. e ha ribadito l'assoluta necessità di effettuare i sopralluoghi, nonché dell'invio della delibera di ratifica della Convenzione di Gestione e della documentazione specificata negli allegati tecnici, già trasmessi e sollecita pertanto la partecipazione all'incontro sulla piattaforma teams per il giorno 9 marzo.

Il Comune di Ardea con nota prot. 14506/21 del 8 marzo 2021 ha rappresentato che la scadenza della gestione è il 15/07/2021, chiedendo lo spostamento al mese di maggio per la programmazione delle attività propedeutiche al trasferimento del S.I.I.

Successivamente, il Comune di Ardea con nota prot. 49511/21 del 3 settembre 2021 ha chiesto la convocazione urgente di una riunione per il giorno 7/09/2021.

Nel contempo Idrica S.p.A. con nota prot. n° 933/21/ TRF/ET/ed del 25 ottobre 2021 ha presentato istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio ai sensi della deliberazione ARERA 580/2019/R/idr.

La Conferenza dei Sindaci con Delibera 4-22 del 10 febbraio 2022 ha approvato lo schema regolatorio 2020-2023 limitatamente al periodo di legittima vigenza della Convenzione dell'8 novembre 1990 per la gestione del S.I.I. nel Comune di Ardea.

A seguito dell'approvazione dello schema regolatorio, ai sensi della deliberazione ARERA 580/2019/R/idr (MTI-3) avvenuto nel mese di febbraio 2022, ai fini dell'aggiornamento del VR, la STO si è attivata (nei tempi congrui alle chiusure dei bilanci dell'anno 2021 appena trascorso) con nota prot. 764-22 del 19 aprile 2022 richiedendo ad Idrica S.p.A. l'invio dei dati sugli investimenti effettuati a consuntivo negli anni 2020-2021 e un dato previsionale per il 2022 in corso.

Inoltre, con nota prot. 1017-22 del 27 maggio 2022 la STO ha sollecitato Idrica S.p.A. all'invio dei dati sugli investimenti e ha richiesto, come previsto dall'art.13.4 Allegato A deliberazione ARERA 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR, una proposta del valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione, e sottolineando l'indifferibilità delle attività di ricognizione e accertamento da parte del Gestore unico e dell'Ente di Governo dell'Ambito.

In risposta alle richieste formulate dalla STO con le suddette note, Idrica S.p.A. con nota acquisita al protocollo STO ATO2 n. 0001093/22 del 10/06/2022 ha trasmesso i dati sugli investimenti 2020-2021 e un dato previsionale per il 2022 in corso e la certificazione del Comune di Ardea attestante che gli investimenti connessi al calcolo del VR sono afferenti ad opere del S.I.I.

In particolare, nella stratificazione degli investimenti trasmessa con la suddetta nota, nella categoria regolatoria "Terreni" compariva l'importo di un nuovo investimento entrato in esercizio nell'anno 2020, pari ad euro 1.825.928, relativo all'acquisto da parte della società del terreno su cui insisteva il depuratore di Via Bergamo e non riportato nella documentazione inviata per l'approvazione dello schema regolatorio ai sensi del MTI-3.

Successivamente con nota prot. 1098-22 del 14 giugno la STO ha richiesto al Comune di Ardea di certificare che i titoli patrimoniali afferenti le opere del S.I.I. di che trattasi fossero intestati al Comune di Ardea.

Inoltre con nota prot. 1132-22 del 17 giugno 2022 la STO ha richiesto ad Idrica S.p.A. un'integrazione delle informazioni precedentemente inviate.

Infatti, nell'invio dati del 10 giugno 2022 da parte di Idrica S.p.A.:

- era mancante la dichiarazione di veridicità prevista dalla Raccolta Dati ARERA “Aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2022-2023”;
- contrariamente a come operato nella predisposizione tariffaria 2020-2023 approvata dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera 4-22 del 10 febbraio 2022 venivano stratificati alcuni contributi pubblici nella categoria 11 “Condotte fognarie” e non era chiaro perché non comparissero i contributi da utenti per allacciamenti nelle categoria “condotte di acquedotto” e “condotte fognarie”.

Con nota acquisita al protocollo STO ATO2 n. 1192-22 del 23/06/2022 Idrica S.p.A. ha trasmesso le informazioni sui chiarimenti richiesti dalla STO con nota 1132-22 del 17 giugno 2022, in particolare inviando una nuova stratificazione degli investimenti 2020-2021 e un dato previsionale per il 2022 in corso e una dichiarazione di veridicità sui dati trasmessi.

Con la nota prot. 1288-22 del 7 luglio 2022 la STO ha sollecitato l'invio della certificazione dal Comune di Ardea relativa alla titolarità della proprietà delle opere da trasferire e ha richiesto a Idrica S.p.A. l'invio del libro cespiti e dell'elenco delle opere da trasferire al gestore subentrante.

Con nota acquisita al protocollo STO n. 1386-22 del 19/07/2022, Idrica S.p.A. ha trasmesso l'autocertificazione, l'elenco delle opere da trasferite al gestore subentrante al 31/12/2021 ed il Libro cespiti al 31/12/2021.

Con la nota prot. 1467-22 del 26 luglio 2022 la STO ha richiesto ad Idrica S.p.A. alcuni chiarimenti sostanziali e pertanto l'invio di documentazione integrativa e chiarimenti in merito a:

- una ricongiunzione tra il libro cespiti e l'elenco delle opere da trasferire;
- attestazione che la proprietà degli stessi cespiti è del Comune di Ardea;
- un elenco patrimoniale;
- le modalità di definizione del valore economico del terreno del Depuratore Comunale via Bergamo stratificato negli investimenti per l'anno 2020 nella categoria regolatoria n.1 con l'invio dei dati del 9 giugno u.s.,
- distinguere l'elenco dei lavori in corso da quelli programmati, specificando lo stato dell'arte e il termine di conclusione previsto per ogni intervento in corso.
- con riferimento all'elenco dei lavori in corso con contributi pubblici specificare lo stato dell'arte per ciascuno di essi e chiarire cosa si intende per “contributi pubblici con crediti”.

Con nota acquisita al protocollo STO ATO2 n. 1567-22 del 5/08/2022, Idrica S.p.A. ha risposto ai chiarimenti ed inviato la documentazione integrativa richiesta rendendo noto che il Terreno era presente nel libro inventario e che la definizione del relativo valore economico era stata data da una specifica perizia giurata depositata in data 21/12/2017 presso il Tribunale Ordinario di Latina e registrato al n. 3732 disponibile in originale presso la propria sede.

Con nota acquisita al protocollo STO n. 1720-22 del 07 settembre 2022, l'Avv. Arturo Cancrini in qualità di difensore della Idrica S.p.A., ha notificato ricorso al TAR Lazio per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale di Ardea n. 21 del 26.5.2022

Il ricorso, iscritto con Rg. 10099/2022, è stato, infine, discusso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024. La relativa sentenza è stata pubblicata in data 26 novembre 2024, con rigetto del ricorso.

Con nota prot. 2130-22 del 20 ottobre 2022 la STO ha richiesto l'invio della certificazione relativa alla titolarità in capo al Comune, della proprietà delle opere da trasferire ribadendo, per la definitiva determinazione del VR della gestione, la necessità degli esiti della ricognizione sulle opere da trasferire, da effettuarsi con il gestore subentrante Acea ATO2 S.p.A.

Con la nota prot.n. 237/23/TRF/ET/ed del 7 febbraio 2023, Idrica S.p.A. ha chiesto chiarimenti circa la presentazione dell'aggiornamento biennale (2022-2023) delle tariffe del servizio idrico integrato.

Con la nota prot.n. 246/23/SII/MT/sc del 14 febbraio 2023, Idrica S.p.A. ha comunicato la necessità urgente di un intervento di manutenzione straordinaria.

Con nota prot. 239-23 del 13 febbraio 2023, la STO ha richiesto ad Idrica S.p.A. l'invio di chiarimenti ed integrazioni a seguito del riscontro da parte della STO di incongruenze tra gli elenchi dei cespiti da trasferire trasmessi e i dati contenuti nel file RDT di cui allo schema regolatorio 2020-2023.

Con nota prot. 284-23 del 17 febbraio 2023, la STO ha rappresentato al Comune di Ardea la necessità di procedere ad ottenere la restituzione di tutte le opere e gli impianti da parte del gestore uscente, Idrica S.p.A., per la consegna degli stessi al gestore unico d'ambito.

Con nota prot. 286-23 del 18 febbraio 2023, la STO ha risposto ai chiarimenti sull'applicazione della Deliberazione 639/2021/R/IDR richiesti da Idrica S.p.A. con la nota del 7 febbraio 2023.

Idrica S.p.A., con nota prot.n. 295/23/TRF/ET/ed del 27 febbraio 2023 ha riscontrato i chiarimenti richiesti con nota della STO del 13 febbraio ed inviato la documentazione a corredo confermando le integrazioni sulla stratificazione degli investimenti da RDT come da elenco trasmesso nella nota stessa.

Idrica S.p.A., con nota prot. n. 302/23/TRF/ET/ed del 9 marzo 2023 ha rinnovato la richiesta sulla possibilità di presentazione dell'aggiornamento biennale (2022-2023) delle tariffe del servizio idrico integrato.

Con nota prot. 524-23 del 20 marzo 2023, la STO ha comunicato ad Idrica S.p.A. e al Comune di Ardea l'improcrastinabilità di avviare le attività di ricognizione delle opere da consegnare al S.I.I. e ha rinnovato ad Idrica S.p.A., ancora una volta, la richiesta di corrispondere alle sollecitazioni del Gestore unico Acea ATO2 per un celere avvio e successiva conclusione della ricognizione delle opere da consegnare al S.I.I.

Con nota prot. 159557/23 del 20 marzo 2023, Acea ATO2 facendo seguito alla pregressa corrispondenza, con la quale ripetutamente ha richiesto al Comune di Ardea lo svolgimento degli adempimenti necessari al perfezionamento delle attività inerenti il passaggio al Gestore Unico del S.I.I. e al fine di procedere alla definizione della valorizzazione del valore di rimborso ai sensi dell'art 153 del D.lgs.152/06, nonché al fine di condurre le necessarie verifiche per addivenire alla consegna materiale delle reti e degli impianti, ha comunicato il calendario delle date in cui viene richiesta la presenza di un referente di Idrica S.p.A. e di un referente del Comune di Ardea a garanzia della corretta esecuzione dei necessari sopralluoghi.

Con nota prot. 27311/23 del 23 marzo 2023, il Comune di Ardea ha chiesto ad Idrica S.p.A. S.p.A. di avviare con sollecitudine tutte le attività preposte alla ricognizione delle opere da consegnare al S.I.I. e ha comunicato l'adesione ai sopralluoghi indicati da Acea ATO2 nella nota del 20 marzo 2023.

Con nota prot. n. 321/23/TRF/ET/ed del 23 marzo 2023, Idrica S.p.A. ha comunicato che è in corso e non concluso il procedimento per la definizione del valore di subentro ex art. 153, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e diffida la società Acea ATO2 dall'esperire qualsivoglia attività di accesso agli impianti e alle reti.

Con nota prot. 30439/23 del 4 aprile 2023, il Comune di Ardea ha convocato un tavolo tecnico per il 18 aprile con oggetto la consegna del S.I.I.

Con nota prot. n. 496/23/TRF/ET/ed del 26 aprile 2023, Idrica S.p.A., facendo seguito al tavolo tecnico tenutosi il giorno 18/04/2023, presso gli uffici del Comune di Ardea, ha espresso le date possibili per effettuare i sopralluoghi.

Acea ATO2, con nota prot. 272254/23 del 28 aprile 2023 ha comunicato di garantire ogni attività di ricognizione degli impianti idrici e fognari di proprietà del Comune di Ardea al fine di poter redigere lo stato di consistenza e definire l'iter di valorizzazione del valore di rimborso ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 152/06, nonché al fine di condurre le necessarie verifiche atte a concludere il trasferimento degli impianti e della gestione.

Nel primo incontro del 9 maggio 2023 è stato svolto il sopralluogo nell'impianto di Depurazione comunale denominato "Via Bergamo" ed è stato stilato un verbale in cui sono state evidenziate le seguenti questioni:

1. sussistono problematiche legate alla gestione dei Consorzi privati (in particolare 3 Consorzi sono legalmente costituiti e riconosciuti dal Comune di Ardea, all'interno dei quali le reti sono di proprietà comunale, salvo casi particolari e specifici);
2. nelle restanti realtà i consorzi/condomini hanno realizzato le reti in proprio e fissato un rapporto diretto con la Soc. Idrica S.p.A. per la manutenzione delle medesime, compensato con la riscossione delle utenze;

3. per quanto riguarda il sistema di raccolta fognaria vengono evidenziate le problematiche legate alla promiscuità delle reti tra nere e meteoriche;

A conclusione dei lavori nel sopralluogo del 9 maggio 2023 è stato condiviso il nuovo programma dei sopralluoghi, rispetto a quello proposto nella nota di Idrica S.p.A. del 26/04/2023, prot. 496/23/TRF/ET/ed, al fine di utilizzare al meglio risorse e tempo a disposizione, con termine al 15 giugno 2023.

Acea ATO2, con nota prot. 323411/23 del 19 maggio 2023 ha rappresentato che in data 16 maggio 2023 e 17 maggio 2023, i sopralluoghi sono stati interrotti dopo circa tre ore dall'inizio dalla Società Idrica S.p.A. in quanto il Referente indicato dal Comune di Ardea ha manifestato la necessità di rimodulare il calendario concordato tra le Parti.

Il Comune di Ardea, con nota prot. 42429/23 del 22 maggio 2023 ha comunicato la disponibilità ad effettuare i sopralluoghi per due giorni a settimana per 3 ore ciascuno e ha chiesto di rimodulare il nuovo cronoprogramma dei sopralluoghi con date e presunta ultimazione dei lavori.

A seguito di ciò, Acea ATO2 sentito il Comune di Ardea con email del 29 maggio 2023 ha aggiornato come richiesto il programma dei sopralluoghi di cui il termine è stato slittato al 13 luglio 2023.

La conclusione dei sopralluoghi è avvenuta nel mese di settembre 2023 ed ha confermato la consistenza delle reti come da dati trasmessi da Idrica S.p.A. nel corso dell'istruttoria.

Con nota prot. 588/23/SII/ET/ed del 20 giugno 2023, Idrica S.p.A., ha richiesto al Comune l'autorizzazione di interventi di manutenzione straordinaria relativi al S.I.I.

Con nota prot. 2692-23 del 6 settembre 2023, la STO ha richiesto ad Acea ATO2 di comunicare lo stato di avanzamento e la data presunta di conclusione di tali attività ricognitive.

Idrica S.p.A., con nota prot. n. 968-23 del 18 ottobre 2023 ha comunicato la necessità di eseguire molteplici interventi urgenti, meglio descritti nella nota stessa.

La STO con nota prot. 7788/23 -23 del 23 ottobre 2023, ha richiesto ad Idrica S.p.A. di rendere disponibili al gestore subentrante Acea ATO2 S.p.A. tutte le informazioni tecniche, economiche e cronologiche necessarie alla suddetta condivisione degli interventi.

Acea ATO2, con nota prot. 0707567/23 del 24 ottobre, ha trasmesso tramite il link le documentazioni circa lo stato di consistenza degli impianti afferenti al S.I.I. del Comune di Ardea.

Dalla documentazione trasmessa emerge che, nell'area dell'impianto di depurazione, coesistono le due diverse attività dell'attuale gestore: quella della gestione del servizio idrico integrato e quella delle costruzioni.

Nella stessa area, identificata catastalmente da un'unica particella, sono infatti presenti sia il depuratore con i suoi locali e strutture annesse, sia aree per il ricovero mezzi, magazzini di stoccaggio materiali dell'attività di costruzione. Anche gli uffici attuali hanno funzioni miste tra l'attività di costruzione e l'attività di gestione del S.I.I., con annesso sportello per il pubblico.

La STO con nota prot. 8075-23 del 25 ottobre 2023, ha richiesto

1. ad Idrica S.p.A. di:
 - confermare con opportuna attestazione formale la consistenza dei beni,
 - trasmettere, per ciascuna categoria regolatoria dei cespiti, i dati consuntivi al 31/12/2022 e preconsuntivi 2023 alla data e con stima al 31/12/2023,
 - inviare copia del Libro cespiti 2022 e una ricongiunzione tra l'elenco delle opere da trasferire e le relative categorie regolatorie,
 - inviare una dichiarazione di veridicità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
 - inviare la propria proposta di VR corredata da tutta la documentazione di dettaglio necessaria per le verifiche e le valutazioni di competenza della Segreteria;
2. al Comune di Ardea, di produrre una certificazione attestante che le opere e gli impianti riportati nella documentazione sulla ricognizione predisposta dal Gestore unico ACEA ATO2 S.p.A., nonché quelle oggetto degli ulteriori investimenti comunicati dal gestore uscente Idrica S.p.A. per gli anni 2022 e 2023, fossero afferenti ad opere del S.I.I.

Acea ATO2, con nota prot. 0763142/23 del 20 novembre 2023 e con riferimento all'incontro del 26 ottobre 2023, ha comunicato la mancata trasmissione delle utenze ascritte a ruolo ed il relativo pregiudizio per la procedura di trasferimento avviata.

La STO, con nota prot. 226-24 del 5 febbraio 2024, ha nuovamente sollecitato un riscontro alle questioni rappresentate, con la nota prot. 8075-23 del 25 ottobre 2023.

Idrica S.p.A., con nota prot. 281/23/TFR/ET/ed del 26 febbraio 2024 ha richiesto una proroga di 60 giorni per la consegna della documentazione richiesta, al fine di elaborare gli importi certificati, alla luce della chiusura del bilancio 2023 e di consegnare la propria proposta di VR corredata da documentazione di dettaglio.

La STO con nota prot. 412-24 del 5 marzo 2024, ha acconsentito parzialmente alla richiesta di Idrica S.p.A., assegnando il termine di 30 gg. per la consegna della documentazione più volte richiesta e quindi entro e non oltre il 5 aprile 2024.

Con nota prot. 433/23/TFR/ET/ed del 18 aprile 2024, Idrica S.p.A. ha fatto presente che, vista l'importanza dell'argomento in questione ed al fine di espletare tutte le attività necessarie per addivenire alla definitiva consegna degli impianti del S.I.I. al Comune di Ardea, ha dato incarico alla Fondazione Utilitatis, per ricevere l'assistenza necessaria alla quantificazione del Valore Residuo e che non appena verrà ultimata si procederà all'invio di tutta la documentazione.

Con nota prot. 457/23/TFR/ET/ed del 22 aprile 2024, Idrica S.p.A. ha comunicato la necessità di dover provvedere alla sostituzione di impianti ammalorati non più riparabili, facenti parte del Servizio Idrico Integrato del Comune di Ardea e ha richiesto al Comune di Ardea l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi allegando i costi di fornitura dei materiali e le specifiche tecniche.

Con nota prot. 32967/24 del 30 aprile 2024, il Comune di Ardea ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi proposti da Idrica S.p.A. nella nota del 22 aprile specificando che i costi relativi a tali interventi rientreranno nel VR per la definitiva cessione degli impianti del S.I.I.

La STO, con nota prot. 726-24 del 2 maggio 2024, ha chiesto al gestore unico del S.I.I. di prendere immediati contatti con il gestore uscente Idrica S.p.A. al fine di verificare congiuntamente, con l'urgenza del caso, gli aspetti tecnici ed economici degli interventi rappresentati nella nota prot. 32967 del Comune di Ardea e ha ribadito l'urgenza dell'invio: i) della proposta di VR da parte del gestore uscente, ii) di tutta la documentazione già richiesta, da ultimo con prot. n. 226-24 del 5.2.2024, chiedendo alla stessa Idrica S.p.A. di comunicare il termine previsto per tale invio al fine di pervenire senza ulteriori rinvii alla consegna delle opere al gestore unico del S.I.I.

Con nota prot. 0335316/24 del 10 maggio 2024 Acea ATO2 ha reso noto di avere effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici di Idrica S.p.A. presso il depuratore di Via Bergamo e nei luoghi interessati dall'intervento il giorno 8 maggio, di cui ha redatto un verbale che viene allegato alla nota stessa.

Con nota prot. 528/24/TFR/ET/ed del 21 maggio 2024, Idrica S.p.A. ha fatto presente che non può attendere i tempi descritti dalla società Acea ATO2, per la realizzazione delle attività richieste, in quanto trattasi di lavorazioni di carattere di somma urgenza e pertanto ha ritenuto necessario intervenire eseguendo direttamente gli ordini di acquisto e le lavorazioni annesse, precisando che le lavorazioni, elencate nella nota prot.n.457 del 22/04/2024 e nel verbale di sopralluogo congiunto Idrica S.p.A.-Acea ATO2 del 08/05/2024, verranno ultimate entro il mese di settembre 2024 ed in ultimo si impegna a rendicontare le opere eseguite una volta terminati.

Il Comune di Ardea, con nota acquisita a prot. STO 2049-24 del 06/06/2024, ha convocato un incontro per il giorno 20 giugno presso la sede comunale coinvolgendo tutti i soggetti interessati nel procedimento, a seguito del quale è stato redatto un verbale, allegato alla presente relazione al n. 55.

Con nota prot. 0003070/24 del 5 luglio 2024, Acea ATO2 ha preso atto della indisponibilità del Comune di Ardea a presenziare all'incontro programmato per il giorno 04/07/2024 e conferma contestualmente la disponibilità a partecipare all'incontro che l'Arch. Claudio Sciacchitano ha fissato per il giorno 11/07/2024 alle ore 10.00.

Il 25 luglio 2024, con email di un dipendente di Idrica S.p.A., è stata trasmessa in via informale, tramite posta elettronica ordinaria, la documentazione contenente la propria proposta di VR della gestione uscente. Nessun documento è sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società. La documentazione così trasmessa non è, quindi, utile a fini istruttori.

La STO, con nota prot. 3774-24 del 31 luglio 2024, ha chiesto di trasmettere gli atti e documenti già richiesti ai punti da 1 a 6 della nota prot. STO 226-24, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della Società, entro 5 giorni.

Infine Idrica S.p.A., con nota prot. 751/24/TRF/ET/ed del 5 agosto 2024 ha trasmesso la propria proposta di VR ulteriormente modificata rispetto la precedente inviata informalmente qualche giorno prima, in particolare sulla questione terreno, ed ha inviato la documentazione richiesta dalla STO nella nota del 5 febbraio 2024 prot. 226-24.

Inoltre il Comune di Ardea, con nota 61223-24 del 9 agosto 2024, ha certificato che le opere e gli impianti riportati nella documentazione predisposta dal gestore unico Acea ATO2 a seguito della ricognizione e gli investimenti effettuati nel 2022 e 2023 contenuti nella proposta di VR, sono afferenti ad opere del S.I.I.

Idrica S.p.A., con nota prot. 830/24/TRF/ET/ed del 24 settembre 2024, ha comunicato l'impossibilità di seguire la procedura di richiesta interventi condivisa nella nota STO 000286/2023 del 18/02/2023 a causa di rotture improvvise di alcune tubazioni ammalorate, e per ottemperare alle disposizioni relative all'autorizzazione allo scarico del depuratore, impartite da Città Metropolitana e, con nota prot. 835/23/TRF/ET/ed del 26 settembre 2024, ha comunicato la necessità di dover provvedere alla sostituzione di impianti ammalorati non più riparabili, facenti parte del Servizio Idrico Integrato del Comune di Ardea.

La STO, con nota prot. 6563-24 del 27 settembre 2024, a seguito dell'istruttoria fatta sulla proposta di VR presentata da Idrica S.p.A. nota prot. 751/24/TRF/ET/ed del 5 agosto 2024, segnala alcune imprecisioni e/o refusi su alcuni contenuti della proposta di VR, in particolare nel calcolo per il differenziale oneri finanziari e fiscali legati agli investimenti effettuati dal 2022 al 2025, e conferma il perimetro sotteso al calcolo del VR.

Con la stessa nota, essendo venuta informalmente a conoscenza dell'intervenuto avvio della procedura di frazionamento del terreno su cui insiste il depuratore, la STO rappresenta che tale frazionamento ha i) ovvie ripercussioni sul calcolo del VR, risultando diversa l'ampiezza del terreno da considerare; ii) costituisce elemento nuovo rispetto alla proposta di VR formulata da codesta Società con la richiamata nota del 5 agosto 2024 e chiede tutta la correlativa documentazione formale, al fine di contemperare tale novità nella proposta di VR trasmessa con la nota prot. 751/24/TRF/ET/ed del 5 agosto 2024.

Idrica S.p.A., con nota prot. 924/24/TRF/ET/ed del 3 ottobre 2024, conferma che ha iniziato la procedura di frazionamento del terreno ma che non può fornire documentazione in merito alla pratica di frazionamento perché ancora in fase di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate.

A fronte della nota di Idrica S.p.A. prot. 830/24/TRF/ET/ed del 24 settembre 2024, la STO con nota prot. 7981-24 del 9 ottobre 2024, ha chiesto ad Acea ATO2 S.p.A. di provvedere ex post alla procedura prevista nella nota STO ATO2 prot. 286-23 del 18/02/2023, al fine della verifica delle circostanze utili per l'eventuale riconoscimento dei relativi importi a conguaglio del VR, e ha ribadito

di essere in attesa da Idrica S.p.A. dei riscontri richiesti in ordine alla dimensione del subalterno su cui insiste l'edificio per uffici, in assenza dei quali si procederà alla definizione del VR stralciando il terreno in questione.

La delibera dell'ARERA 28 dicembre 2023 n. 639/2023/R/idr "Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio MTI-4" stabilisce come determinare il valore residuo della concessione da riconoscere al Gestore uscente da parte del Gestore subentrante.

Pertanto nelle considerazioni che seguono è stata adottata la procedura prevista dall'art. 31 della suddetta deliberazione ARERA;

Articolo 31

Valore residuo del gestore del S.I.I.

31.1 Il valore residuo del gestore del S.I.I. in caso di subentro è valorizzato:

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del S.I.I., calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1967}^a [(IP_{c,t} * dfl_c^a - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} * dfl_c^a - FA_{CFP,c,t})] \right\} + LIC^a$$

dove:

- le grandezze $c t IP$, $IP c t FA$, $c t CFP$, $CFP c t FA$, e LIC sono definite al Titolo 3 sui costi delle immobilizzazioni e sono riferite esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente;*
- b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori e, da ultimo, il recupero dell'eventuale beneficio fiscale del gestore uscente sulla componente FoNia, per le annualità dal 2013 al 2019, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell'affidamento.*

Pertanto il valore residuo della concessione è calcolato in base alla stratificazione degli investimenti del Gestore uscente.

Per quanto riguarda la valorizzazione degli importi di cui al punto a) dell'art. 29.1 suddetto, per giungere al calcolo del Valore di rimborso 2023 sono stati considerati come base, i dati contenuti nel file RDT utilizzato per il calcolo dello schema regolatorio 2020-2023 predisposto da Idrica S.p.A. e approvato con Delibera della Conferenza dei Sindaci 4-22 del 10 febbraio 2022, integrati e modificati con le informazioni inviate da Idrica S.p.A. con le note citate nelle pagine precedenti, in ultimo con la nota prot.n. 751/24/TRF/ET/ed del 5 agosto 2024 con la quale trasmette la propria proposta di VR.

Dal confronto tra i dati degli elenchi inviati da Idrica S.p.A. sui cespiti da trasferire e i dati contenuti nel file RDT approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera 4-22 del 10 febbraio 2022 sono emerse alcune carenze o imprecisioni nella stratificazione sottesa alla predisposizione tariffaria che sono state rettificata e riconciliate sulla base delle informazioni inviate da Idrica S.p.A. con la nota del 27 febbraio 2023.

Per giungere al calcolo del Valore di rimborso, la STO ha effettuato l'istruttoria sulla base di tutte le informazioni, compresi i dati e i chiarimenti ricevuti da Idrica S.p.A. nel corso del tempo, le informazioni contenute nella proposta di VR del gestore uscente e le visure catastali e patrimoniali effettuate con la collaborazione del Gestore subentrante.

TERRENO di VIA BERGAMO

Un particolare focus merita la questione relativa al terreno su cui insistono il depuratore di Via Bergamo e la palazzina uffici. Questo terreno risulta tutt'ora di proprietà di Idrica S.p.A.

Dalla documentazione circa lo stato di consistenza degli impianti afferenti al S.I.I. del Comune di Ardea trasmessa da Acea ATO2 con nota prot. 0707567/23 del 24 ottobre 2023 emerge che nell'area dell'impianto di depurazione coesistono le due diverse attività di Idrica: quella della gestione del servizio idrico integrato e quella delle costruzioni.

Nella stessa area, identificata catastalmente da un'unica particella 3356, sono infatti presenti sia il depuratore con i suoi locali e strutture annesse, sia aree per il ricovero mezzi, magazzini di stoccaggio materiali dell'attività di costruzione, oltre che gli uffici che attualmente hanno funzioni miste tra l'attività di costruzione e l'attività di gestione del S.I.I., con annesso sportello per il pubblico.

Per quanto riguarda l'impianto di depurazione che insiste sul terreno, questo è stato costruito totalmente a spese del Comune di Ardea, a cura del gestore del servizio in base ad una deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Ardea del 30 marzo 1995, atto n. 228 e.

Tutto questo è ulteriormente confermato nella relazione del VR inviata dal gestore uscente con nota prot. 751/24/TFR/ET/ed in particolare a pag. 12, dove si afferma che la palazzina uffici e giardino circostante sono escluse dal perimetro di subentro in quanto Idrica S.p.A., svolgendo anche altre attività esterne al S.I.I., utilizza la palazzina anche per tali scopi, pagando un canone annuale di occupazione al Comune di Ardea (proprietario della palazzina uffici).

Nella relazione su calcolo del VR proposto da Idrica S.p.A. vengono descritti i terreni su cui insistono le varie opere, ovvero:

- il lotto n. 1 che attiene alla palazzina uffici e terreno circostante identificabile al catasto fabbricati foglio n. 46, particella n. 3356, subalterno 2 e 4;
 - il lotto n. 2 che attiene al depuratore identificabile al catasto fabbricati foglio n. 46, particella n. 3356, subalterno 501;
- per una superficie complessiva di mq 35.350.

Per quanto riguarda in particolare il terreno su cui insistono l'impianto di depurazione e la palazzina uffici è emerso che l'acquisto dello stesso da parte di Idrica S.p.A. è avvenuto nel 2003, atto di vendita repertorio n. 30341 raccolta n. 16759.

In particolare, nell'atto di acquisto del terreno per l'importo totale di € 225.620, sono presenti le seguenti porzioni:

- mq 30.580, distinta al catasto in particella 3356, di ettari 3, are 5 e centiare 80;
 - mq 36.890 distinta al catasto in particella 3383, di ettari 3, are 38 e centiare 90.
- (al riguardo si segnala che l'Atto di vendita citato riporta una superficie complessiva di ha 6.74.70, difforme dalla somma delle superfici delle due particelle).

La porzione di interesse ai fini della presente relazione è solo quella identificata al n. 3356. Pertanto, per giungere alla valorizzazione del terreno ai fini del VR sulla base dei dati disponibili e in assenza di ulteriori informazioni documentate e certificate, la prima operazione sarebbe stata quella di enucleare dal valore di acquisto del terreno esclusivamente la porzione su cui insiste il depuratore, ovvero la n.3356, non considerando di conseguenza l'ulteriore particella 3383.

La particella 3356 equivale a 30.580 centiare, la particella 3383 a 33.890 centiare, quindi il totale corrisponde a 64.470 centiare, ovvero ha 6.44.70.

L'obbiettivo sarebbe stato quello di calcolare quindi le proporzioni delle rispettive particelle sul totale ovvero:

$$\frac{30.580}{64.470} = X$$

$$X = 0,4743$$

Pertanto, al fine del calcolo del VR si sarebbe dovuto considerare il 47.43 % del totale dell'importo di acquisto del terreno ovvero € 107.012 (con stratificazione regolatoria nell'anno 2003) da riparametrare in funzione dell'effettivo interesse al S.I.I. limitato alla porzione di terreno su cui insiste il depuratore e quindi escludere quella relativa alla palazzina uffici.

Inoltre dalla perizia estimativa delle proprietà immobiliari di Idrica S.p.A. è emerso che il terreno in questione foglio n. 46 particella 3356, era gravato da Uso Civico di pascolo, legnatico e semina che è stato liquidato dalla stessa Società in data 23/01/2007 con il pagamento di un'affrancazione usi civici di € 6.116 oltre € 150 di diritti istruttori per un totale di € 6.266 (con stratificazione regolatoria nell'anno 2007).

Da questi importi, nei rispettivi anni di competenza, si sarebbe dovuta detrarre la quantificazione del frazionamento, per non includere la porzione su cui insiste la palazzina uffici che non risulta di competenza del S.I.I.

Al riguardo si evidenzia che per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del S.I.I. tutti i metodi regolatori emanati dall'ARERA prevedono di far riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie.

Di seguito le evidenze regolatorie sul principio del full cost recovery e sul valore delle immobilizzazioni:

- a) La Direttiva 2000/60/CE prevede, all'articolo 9, che “gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»”.
- b) La comunicazione COM(2000)477 ha precisato che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi siano: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione, che includono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee).
- c) L'articolo 154, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, come modificato dal D.P.R. 116/11, dispone che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- d) Le metodologie di calcolo adottate in tutte le Deliberazioni ARERA sono ispirate al principio del full cost recovery (copertura integrale dei costi) attraverso il riconoscimento in tariffa dei costi operativi (distinti tra costi endogeni ed esogeni) e dei costi delle immobilizzazioni (ammortamento + oneri finanziari standard + oneri fiscali), dopo che le opere sono realizzate ed in esercizio (regolazione ex post):

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2012 585/2012/R/IDR - REGOLAZIONE DEI SERVIZI IDRICI: APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO (MTT) PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE NEGLI ANNI 2012 E 2013
Allegato A

REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI IDRICI PER LE GESTIONI CONFORMI ALLA LEGGE N. 36/94 E AL D.LGS. N. 152/06 E PER LA VENDITA DI SERVIZI ALL'INGROSSO - Periodo di regolazione 2012-2013

Articolo 8 Valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del S.I.I.

8.1 Per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del S.I.I. si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie.

8.2 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2013 643/2013/R/IDR
APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO E DELLE DISPOSIZIONI DI
COMPLETAMENTO**

Allegato A

METODO TARIFFARIO IDRICO - MTI - Schemi regolatori

Articolo 16 Valore delle immobilizzazioni del gestore del S.I.I.

16.1 Per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del S.I.I. si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie.

16.2 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2015 664/2015/R/IDR
APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL SECONDO PERIODO
REGOLATORIO MTI – 2**

Allegato A

METODO TARIFFARIO IDRICO 2016-2019 - MTI -2 - Schemi regolatori

Articolo 14 Valore delle immobilizzazioni del gestore del S.I.I.

14.1 Per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del S.I.I. si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie.

14.2 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2019 580/2019/R/IDR
APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL TERZO PERIODO
REGOLATORIO MTI – 3

Allegato A

METODO TARIFFARIO IDRICO 2020-2023 MTI – 3 - Schemi regolatori

Articolo 8 Valore delle immobilizzazioni del gestore del S.I.I.

8.1 Per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del S.I.I. si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie

8.2 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2023 639/2023/R/IDR
APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL QUARTO PERIODO
REGOLATORIO MTI – 4

Allegato A

METODO TARIFFARIO IDRICO 2024-2029 MTI – 4 - Schemi regolatori

Articolo 9 Valore delle immobilizzazioni del gestore del S.I.I.

9.1 Per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del S.I.I. si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie.

9.2 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.

Tuttavia, *i*) vista la nota di Idrica S.p.A. prot. 924/24/TRF/ET/ed del 3 ottobre 2024, con cui ha comunicato di aver iniziato la procedura di frazionamento del terreno ma di non poter fornire documentazione in merito alla pratica di frazionamento perché ancora in fase di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate; *ii*) vista la nota prot. 6563-24 del 27 settembre 2024 con la quale la STO ha comunicato ad Idrica S.p.A. di attendere i riscontri richiesti in ordine alla dimensione del subalterno su cui insiste l'edificio per uffici in assenza dei quali procederà alla definizione del VR stralciando il terreno in questione; *iii*) considerato che Idrica S.p.A. non ha fornito alcun riscontro in merito alla dimensione del subalterno su cui insiste l'edificio per uffici di cui alla nota STO prot. 6563-24 del 27 settembre 2024 la STO, come anticipato nella nota stessa, ha proceduto a stralciare il valore del terreno dal presente calcolo del VR.

Il valore di rimborso relativo al terreno di Via Bergamo su cui insiste il depuratore comunale dovrà quindi essere oggetto di determinazione successiva all'invio, da parte di Idrica S.p.A., di tutti i dati e

le certificazioni necessari e potrà essere riconosciuto a seguito del trasferimento della proprietà al Comune di Ardea.

CALCOLO del VR

Di seguito si illustra il calcolo del VR effettuato con le assunzioni descritte nel presente capitolo 3 della relazione, sotto richiamate:

- è stato stralciato il valore del terreno per le motivazioni sopra riportate;
- sono state stratificate alcune categorie di cespiti tra il 1997 e il 2007 non rilevate nei precedenti RDT per i quali è stato ricostruito il fondo ammortamento adottando le aliquote di ammortamento regolatorie;
- sono state escluse dalla stratificazione alcune categorie di cespiti che Idrica S.p.A. ha dichiarato di non trasferire al Gestore subentrante ovvero asset funzionali all'effettuazione del S.I.I. ma che attengono ad attività aziendale complessiva e non specifica del S.I.I.;
- sono stati rettificati alcuni importi su alcune categorie di cespiti così come dichiarato dal gestore uscente.

Il Valore di rimborso degli investimenti realizzati ed entrati in esercizio fino al 31/12/2019 è stato elaborato dalla STO attraverso lo strumento di calcolo ARERA RDT rilasciato con determina 1/2020 – DSID del 29 giugno 2020.

Pertanto per le motivazione precedentemente descritte il Valore di rimborso al 31/12/2023 degli investimenti realizzati ed entrati in esercizio fino al 31/12/2019, pari € 3.138.228, al suo interno non contempla, come teoricamente e inizialmente ipotizzato, la stratificazione del Terreno a costo storico per € 225.620 imputato nell'anno di acquisto (2003) come da atto di vendita repertorio n. 30341 raccolta n. 16759, differendo dal Valore di rimborso quantificato da Idrica S.p.A. nella propria proposta trasmessa con nota prot.751/24/TFR/ET/ed del 5 agosto 2024, ovvero 4.043.159.

VR AL 2023 inv realizzati fino al 2019	
IP realizzato fino 2019	6.065.710
FA inv fino 2019	1.220.517
AMM 2019	296.939
IP netto	4.548.255
dfi ²⁰¹⁹ ₂₀₂₃	1,0040
	4.566.448
CFP fino 2019	1.578.667
Facfp inv fino 2019	113.303
AMM cfp 2019	42.833
CINcfp netto	1.422.531
dfi ²⁰¹⁹ ₂₀₂₃	1,0040
	1.428.221
	3.138.228

Il Valore di rimborso al 31/12/2023 degli investimenti realizzati ed entrati in esercizio nel 2020 e 2021, pari a 1.113.574, è stato elaborato dalla STO attraverso lo strumento di calcolo ARERA RDT rilasciato con determina 1/2022– DSID del 18 marzo 2022 aggiornandolo a moneta 2023 attraverso il deflatore ARERA indicato per le predisposizioni degli schemi regolatori per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), e coincide con quello quantificato da Idrica S.p.A. nella propria proposta.

VR AL 2023 inv realizzati fino al 2021	
IP inv realizzati nel 2020	935.573
dfi ²⁰²⁰ ₂₀₂₃	1,043
IP²⁰²⁰ a moneta 2023	976.108
CFP incassati nel 2020	-
dfi ²⁰²⁰ ₂₀₂₃	1,043
Totale CFP	-
IP - inv realizzati nel 2021	132.416
dfi ²⁰²¹ ₂₀₂₃	1,038136
IP²⁰²¹ a moneta 2023	137.466
CFP incassati nel 2021	-
dfi ²⁰²¹ ₂₀₂₃	1,038136
Totale CFP	-
	1.113.574

Il Valore di rimborso al 31/12/2023 degli investimenti realizzati ed entrati in esercizio nel 2022 e 2023, pari a € 320.770, è stato elaborato dalla STO attraverso lo strumento di calcolo ARERA RDT

rilasciato con determina 1/2024– DTAC del 26 marzo 2024 aggiornandolo a moneta 2022 attraverso il deflatore ARERA indicato per le predisposizioni degli schemi regolatori per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), e coincide con quello quantificato da Idrica S.p.A. nella propria proposta.

VR AL 2023 _MTI4 inv realizzati fino 2023	
IP realizzato 2022	173.814
df ²⁰²² ₂₀₂₃	1,034
IP²⁰²⁰ a moneta 2023	179.724
CFP incassati nel 2022	-
df ²⁰²⁰ ₂₀₂₃	1,034
CFP a moneta 2023	-
IP realizzato 2023	141.046
df ²⁰²² ₂₀₂₃	1,0000
IP²⁰²⁰ a moneta 2023	141.046
CFP incassati nel 2023	-
df ²⁰²⁰ ₂₀₂₃	1,000
CFP a moneta 2023	-
	320.770

Il Valore totale di rimborso degli investimenti realizzati ed entrati in esercizio al 31/12/2023 ammonta quindi a € 4.572.571, differendo di fatto dal Valore di rimborso quantificato da Idrica S.p.A. nella propria proposta ovvero € 5.507.503.

Valore residuo cespiti al 31/12/2023	
VR AL 2021 inv realizzati fino al 2019	3.138.228
VR AL 2023 inv realizzati fino al 2021	1.113.574
VR AL 2023 _MTI4 inv realizzati fino 2023	320.770
	4.572.571

Per quanto concerne l'importo dei Lavori In Corso (LIC), i lavori in corso riconciliati con il bilancio al 31/12/2023 ammonta a 692.787€ e coincide con quelli quantificati da Idrica S.p.A. nella propria proposta.

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
 ATO2 Lazio Centrale – Roma

Stratificazione dei lavori in corso (LIC)																	
		2020				2021				2022				2023			
Commesse		Inizio	incr	decr	fine	Inizio	incr	decr	fine	Inizio	incr	decr	fine	Inizio	incr	decr	fine
112050.12	CD762 Pozzo colle Romito	3.940	639.587	225.407	418.120	418.120	222.467	-	640.587	640.587	5.157	-	645.745	645.745	27.483	-	673.227
112050.19	CD756 Rete Idrica Colle Romito	18.000	-	-	18.000	18.000	-	-	18.000	18.000	-	-	18.000	18.000	-	-	18.000
112050.20	CD763 Colle Romito 2ndo	-	-	-	-	-	1.560	-	1.560	1.560	-	-	1.560	1.560	-	-	1.560
112050.21	CD768 Caronti II-III lotto	-	-	-	-	-	545	-	545	545	43.532	-	44.077	44.077	-	-	44.077
112050.01	Lav.Straord.P/Finanz.Acq.	69.250	-	69.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112050.03	Reti Idriche	80.227	-	80.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112050.13	CD323 Risan.dune Lgm Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112050.14	CD766 Caronti I lotto	129.349	-	129.349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stock a fine anno		300.766	639.587	504.233	436.120	436.120	224.572	-	660.692	660.692	48.689	-	709.382	709.382	27.483	44.077	692.787
				135.355	135.355				224.572	224.572							
											48.689						-16.594

A valle della disamina su descritta il valore di subentro relativo alle opere realizzate fino al 31/12/2023, comprensivo dello stock dei lavori in corso, ammonta a € 5.265.358, differendo di fatto dal Valore di rimborso quantificato da Idrica S.p.A. nella propria proposta ovvero € 6.200.290.

Valore Residuo	
VR cespiti fino al 31/12/23	4.572.571
LIC	692.787
totale valore subentro	5.265.358

Per quanto riguarda la valorizzazione degli importi di cui al punto b) dell'art. 31.1 sopra citato, ovvero eventuali partite pregresse, conguagli già approvati dai soggetti competenti, recuperi di benefici fiscali sulla componente FoNI per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell'affidamento si rappresenta quanto segue.

Facendo riferimento alla struttura del VRG relativo al 2021 di Idrica S.p.A. approvato dall'EGATO2 è ragionevole prendere a riferimento talune poste per stimare il differenziale di alcuni specifici costi sostenuti da Idrica S.p.A. nello specifico si fa riferimento a:

- energia elettrica;
- approvvigionamento all'ingrosso di acqua;
- eventuali scostamenti di Oneri finanziari e fiscali riferiti al perimetro di asset fotografati nell'ultima approvazione tariffaria da parte dell'EGATO2. Questo significa che la RAB sottesa al conteggio del differenziale di oneri finanziari e fiscali differisce dal perimetro selezionato per il VR: in essa sono inclusi i beni che non vengono trasferiti ma che sono necessari allo svolgimento del servizio.

L'approvazione della presente relazione e del connesso VR comporta altresì la valorizzazione ed approvazione dei conguagli di cui al punto b) dell'art. 31.1 della delibera dell'ARERA 28 dicembre 2023 n. 639/2023/R/idr "Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio MTI-4", comprese le Istanze previste dalle Deliberazioni ARERA.

Di seguito si enuclea la valorizzazione delle componenti che concorrono al suddetto punto b).

ENERGIA ELETTRICA

La serie storica dei Kwh consumati interessa il periodo 2020-2023 ed articola il conguaglio come segue:

- Il consuntivo 2020-2021 di costo dell'energia elettrica permette la valorizzazione del conguaglio spettante per il corrispondente biennio tariffario per il quale Idrica S.p.A. ha avuto le tariffe approvate riallineando la componente di VRG *COee* 2020 e *COee* 2021
- Il consuntivo 2022 e 2023 riallinea il costo dell'energia elettrica sostenuto da Idrica S.p.A. nel corrispondente biennio nel quale l'aggiornamento tariffario è congelato e la copertura è avvenuta (idealmente) allo stesso costo riconosciuto nell'ultima approvazione tariffaria 2020-2021.

CONSUMI / IMPORTI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2020-2023												
COMMESSA	2020			2021			2022			2023		
	Kw fatturati	importo	€/kw									
acquedotto	141199	31433	0,22	225108	58350	0,26	296027	67166	0,23	211503	70858	0,34
fognatura	402135	98530	0,25	431564	108049	0,25	410433	66312	0,16	451588	138841	0,31
Depurazione	2241331	382860	0,17	2183209	424781	0,19	2197618	271087	0,12	2248450	607975	0,27
	2.784.665	512.823		2.839.881	591.181		2.904.078	404.565		2.911.541	817.674	

La base di partenza è costituita dal costo regolatorio stabilito nell'ultima approvazione tariffaria pari a 445.439 €.

RDT approvato	2020	2021		
CO _{eff,a-2EE}	400.050	440.592		
CO _{medio,a-2EE}	0,1473	0,1597		
kWh a-2	1.995.905	2.816.850		
Δrisparmio	61.085	-95.444		
γ _{EE}	0	0		
∏(1+lt)	1,020	1,011		
COEE	345.475	445.439		
Conguaglio anni 2020 e 2021 (MTI-3 agg)	2020	2021	2022	2023
CO _{eff,a-2EE}			512.823	591.181
CO _{medio,a-2EE}			0,1543	0,1618
kWh ^{a-2}	0	0	2.784.665	2.839.881
CO _{medio,a-2EE} * kWh ^{a-2} *1,1			472.641	505.442
Δrisparmio				
γ _{EE}			0,25	0,25
CO _{EE} ^{a-2}			345.475	445.439
R _{CEE} da calcolo			127.167	60.003
R _{CEE} (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali")			0	0
R_{CEE}^a			127.167	60.003

Il differenziale di costo tra quanto riconosciuto nel VRG del 2020 e 2021 rispetto allo speso ammonta complessivamente a € 127.137 ed € 60.003.

La Delibera 229/2022 “*Conclusionone del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano (sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 E 386/2022*” all’art. 1.1 lettera c) prevede:

Articolo 1

Conclusionone del riesame dei criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato

1.1 In esito al procedimento per il riesame dei criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022, “in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici”, sono disposte:

c) laddove l’entità del costo effettivo per l’acquisto di energia elettrica riferito al 2021 risulti superiore a quello riconosciuto in applicazione delle regole di cui all’articolo 20 e al comma 27.1 del MTI-3, la

possibilità per l'Ente di governo dell'ambito – su richiesta dell'operatore ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione – di presentare motivata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi nell'ambito della quantificazione della componente di conguaglio “costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali” di cui al comma 27.1, lett. f., del MTI-3, riferita all'anno $a=2023$ }. La suddetta istanza dovrà essere corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia (attraverso anche l'esecuzione periodica delle diagnosi energetiche e la nomina di un tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia), con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali.

L'entità del costo effettivo per l'acquisto di energia elettrica riferito al 2021 risulta superiore a quello riconosciuto in applicazione delle regole di cui all'articolo 20 e al comma 27.1 del MTI-3 con una mancata copertura di € 85.739 riferita all'anno 2023.

Conguaglio anni 2020 e 2021 (MTI-3 agg)	2020	2021	2022	2023
$CO_{EE}^{eff,a-2}$			512.823	591.181
$CO_{EE}^{medio,a-2}$			0,1543	0,1618
kWh^{a-2}	0	0	2.784.665	2.839.881
$CO_{EE}^{medio,a-2} * kWh^{a-2} * 1,1$			472.641	505.442
$\Delta_{risparmio}$				
Y_{EE}			0,25	0,25
CO_{EE}^{a-2}			345.475	445.439
Rc_{EE} da calcolo			127.167	60.003
Rc_{EE} (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali")			0	0
Rc_{EE}^a			127.167	60.003
Istanza Delibera 229/2022 art. 1.1 lettera c)				85.739

Idrica S.p.A. nella propria proposta di VR inviata con nota prot. n. 751/24/TRF/ET/ed del 5 agosto 2024 ha proceduto all'istanza di riconoscimento come da art. 1.1 lettera c) del. 229/2022 per entrambe le annualità, considerando, il differenziale di costo totale tra quanto riconosciuto nel VRG del 2020 e 2021 rispetto allo speso, ovvero a € 167.348 per il 2020 e € 145.742 per il 2021.

Tale richiesta viene confermata parzialmente nella presente relazione, considerando l'istanza per la sola annualità per cui è prevista dal sopra riportato art. 1 della deliberazione ARERA 229/2022, ovvero il 2021 riferito al 2023.

Pertanto, considerando l'Istanza di cui all'art. 1.1 lettera c) del. 229/2022, il differenziale di costo totale tra quanto riconosciuto nel VRG del 2021 rispetto allo speso ammonta a € 127.167 per il 2020 e € 145.742 per il 2021.

Conguaglio anni 2020 e 2021 (MTI-3 agg)	2020	2021	2022	2023
$CO_{EE}^{eff,a-2}$			512.823	591.181
$CO_{EE}^{medio,a-2}$			0,1543	0,1618
kWh^{a-2}	0	0	2.784.665	2.839.881
$CO_{EE}^{medio,a-2} * kWh^{a-2*1,1}$			472.641	505.442
$\Delta_{risparmio}$				
γ_{EE}			0,25	0,25
CO_{EE}^{a-2}			345.475	445.439
Rc_{EE} da calcolo			127.167	60.003
Rc_{EE} (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali")			0	0
Rc_{EE}^a			127.167	60.003
Istanza Delibera 229/2022 art. 1.1 lettera c)				85.739
Soomano			127.167	145.742

Per il 2022 e 2023 la struttura del calcolo del conguaglio da riconoscere nel biennio 2024-2025, è quella disciplinata dal MTI-4.

Nel caso in questione, il CO_{EE} a-2 è basato sul costo regolatorio vigente per il 2021 per cui, per il 2024 si genera un conguaglio negativo

Conguaglio anni 2022 e 2023 (MTI-4)	2024	2025
$CO_{EE}^{eff,a-2}$	404.565	817.674
$CO_{EE}^{medio,a-2}$ / dal 2026: $Benchmark_{a-2}^{EE}$	0,2855	0,2436
kWh^{a-2}	2.904.078	2.911.541
kWh^{a-2} (acquistati e consumati)	2.904.078	2.911.541
kWh_{aut}^{a-2} (autoprodotti e consumati)	0	0
$\Sigma kWh^{a-n}/4$ / dal 2026: $\Sigma(kWh+kWh_{Aut})^{a-n}/4$	2.609.325	2.836.369
$CO_{EE}^{medio,a-2} * kWh^{a-2*1,1}$	912.026	780.177
$\Delta_{risparmio}$ / dal 2026: $\Delta_{risparmio}^{new}$	0	0
γ_{EE} / dal 2026: γ_{EE}^{new}	0,25	0,25
CO_{EE}^{a-2}	445.439	445.439
Rc_{EE} da calcolo	-40.874	334.738
Rc_{EE} (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali")	0	0
Rc_{EE}^a	-40.874	334.738

Peraltro, l'art.28.1 lettera f) del. 639/2023 prevede istanza di riconoscimento per l'incapienza del conguaglio dei costi di energia per il solo esercizio 2022.

Per quanto riguarda il 2023 è stato quindi applicato quanto previsto dal MTI-4 e il conguaglio risultante ammonta ad € 334.738.

Riepilogando, il differenziale di costo ammonta a € 566.772, e differisce dal differenziale quantificato da Idrica S.p.A. nella propria proposta, pari ad €. 644.452, che comprende anche le istanze di riconoscimento per l'incapienza del conguaglio dei costi di energia, non previste dalla delibera ARERA 229/2022 e dalla delibera ARERA 639/2023.

Riepilogo conguaglio EE	
	Recupero anno 2020
MTI-3 Aggiorn. Art. 27.1	127.167
	127.167
	Recupero anno 2021
MTI-3 Aggiorn. Art. 27.1	60.003
Istanza Delibera 229/2022 art. 1.1 lettera c)	85.739
	145.742
	Recupero anno 2022
MTI-4 Del. 639/2023 art. 28.1	-40.874
	Recupero anno 2023
MTI-4 Del. 639/2023 art. 28.1	334.738
TOTALE RECUPERO COSTO EE	566.772

ACQUA ALL'INGROSSO

La serie storica dei volumi (Mc) e della spesa per l'acqua all'ingrosso interessa il periodo 2020-2023 ed è articolata come segue:

	Mc	Importo €	€/mc
2023	3.819.551	1.651.880 €	0,4325 €
2022	3.773.259	1.512.552 €	0,4009 €
2021	3.743.083	1.540.389 €	0,4115 €
2020	4.162.557	1.328.230 €	0,3191 €

Il dato di partenza è rappresentato dal *COws* 2020 e *COws* 2021 approvati nell'ultima predisposizione tariffaria su cui sono elaborati i differenziali di spesa sostenuti a consuntivo.

Il riallineamento della spesa per il biennio 2020 e 2021 elaborato secondo quanto disciplinato dalla delibera 639/2021 dell'aggiornamento MTI-3, origina un recupero di: 181.255 per il 2020 e 383.524 per il 2021 come di seguito illustrato:

Conguaglio anni 2020 e 2021 (MTI-3 agg)	2022	2023
$Co_{ws,j}^{eff,a-2}$	1.330.032	1.543.168
$Co_{ws,j}^{a-2}$	1.148.777	1.159.643
Rc_{ws} da calcolo	181.255	383.524
Rc_{ws} (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali")	0	0
Rc_{ws}^a	181.255	383.524

La logica di calcolo per il riconoscimento del costo a consuntivo per il biennio 2022-2023 presente nel MTI-4 non differisce dagli altri anni. Anche in questo caso il costo di riferimento resta quello del VRG approvato del 2021.

Conguaglio anni 2022 e 2023 (MTI-4)	2024	2025
$Co_{ws,j}^{eff,a-2}$	1.517.787	1.657.558
$Co_{ws,j}^{a-2}$	1.159.643	1.159.643
Rc_{ws} da calcolo	358.143	497.914
Rc_{ws} (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali")	0	0
Rc_{ws}^a	358.143	497.914

Si riepiloga nel seguito la composizione del conguaglio per ciascun anno in cui si è generato per un ammontare complessivo di 1.420.837 che coincide con quanto elaborato da Idrica S.p.A. nella propria proposta:

Riepilogo conguaglio fornitura acqua all'ingrosso	
Recupero differenziale di costo per anno	
2020	181.255
2021	383.524
2022	358.143
2023	497.914
TOTALE Cws	1.420.837

ONERI FINANZIARI E FISCALI

Gli importi degli oneri finanziari e fiscali dello schema regolatorio 2020-2023, approvati dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 con delibera 4-22 del 10 febbraio 2022, sono i seguenti:

MTI-3 APPROVATO		
<i>Componenti calcolate</i>	2020	2021
Capex		
OF		71.487
OFisc		24.119
AMM		
Δ CUITcapex	0	0
OFenv		115.581
OFiscenv		39.020

Di seguito il riepilogo:

MTI-3 APPROVATO	
OF	2021
OF	71.487
OF ERC	115.581
TOT OF	187.068
OFISC	2021
OFISC	24.119
OFISC ERC	39.020
TOT OFISC	63.139

Il differenziale di costo finanziario è stato elaborato a partire dagli importi approvati con lo schema regolatorio 2020-2023 e sviluppando la componente finanziaria dal 2022 al 2025 che riconosce i costi degli investimenti di quattro anni: 2020-2023 e con la stratificazione del terreno a costo storico 2003.

MTI-3 AGG		
<i>Componenti calcolate</i>	2022	2023
Capex	325.844	193.618
OF	103.054	60.912
OFisc	35.654	21.705
AMM	187.136	111.001
ΔCUICapex	0	0
OF_{env}	69.795	111.442
OFisc_{env}	23.497	38.763
OF_{res}	0	0
OFisc_{res}	0	0
MTI-4		
<i>Componenti calcolate</i>	2024	2025
Capex	680.052	631.687
OF	237.861	216.749
OFisc	89.006	79.946
AMM	353.185	334.992
ΔCUICapex	0	0
OF_{env}	0	0
OFisc_{env}	0	0
OF_{res}	0	0
OFisc_{res}	0	0

Di seguito il riepilogo:

calcolo del delta OF - Ofisc		
MTI-3 AGG	2022	2023
OF	103.054	60.912
OF ERC	69.795	111.442
TOT OF	172.849	172.354
MTI-3 AGG	2022	2023
OFISC	35.654	21.705
OFISC ERC	23.497	38.763
TOT OFISC	59.151	60.468
MTI-4	2024	2025
OF	237.861	216.749
OF ERC	-	-
TOT OF	237.861	216.749
MTI-4	2024	2025
OFISC	89.006	79.946
OFISC ERC		
TOT OFISC	89.006	79.946

Il differenziale degli oneri finanziari e fiscali da riconoscere è pari a € 87.556 e coincide con quello proposto da Idrica S.p.A.:

	su Inv fino 2020	su inv fino 2021	su inv fino 2022	su inv fino 2023
Delta OF-Ofisc	2022	2023	2024	2025
OF	- 14.219	- 14.714	50.793	29.681
OFISCA	- 3.988	- 2.671	25.867	16.807
Diff per anno	- 18.207	- 17.385	76.660	46.488
DELTA TOT				87.556

Pertanto il totale dei conguagli da riconoscere, di cui al punto b) dell'art. 31.1 del MTI-4 è pari a € 2.075.165 e differisce da quello proposto da Idrica S.p.A. pari a € 2.152.845, per i motivi su descritti:

Conguagli	
Energia elettrica	566.772
acquisto ingrosso	1.420.837
Oneri fiscali e finanziari	87.556
totale conguagli	2.075.165

4. IL VALORE RESIDUO DELLA GESTIONE USCENTE AL 31/12/2023

La metodologia di calcolo utilizzata è quella prevista nelle deliberazioni dell'ARERA relative ai MTI susseguirsi nel tempo. Per il dettaglio dei calcoli si rimanda alle elaborazioni citate nel precedente capitolo.

I risultati sono riportati nella tabella seguente:

Valore Residuo	
VR cespiti fino al 31/12/23	4.572.571
LIC	692.787
totale valore subentro	5.265.358
Conguagli	
Energia elettrica	566.772
acquisto ingrosso	1.420.837
Oneri fiscali e finanziari	87.556
totale conguagli	2.075.165
Totale	7.340.523

Quanto sopra è riferito al 31/12/2023, fatte salve eventuali modifiche/integrazioni apportate da ARERA sul presente documento, che viene trasmesso alla stessa ARERA ai sensi dell'art. 12 dell'All. A alla Deliberazione del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/r/idr e dell'articolo 8ter.3 della Convenzione di gestione del S.I.I. nell'ATO2.

Per quanto riguarda la quota del VR relativo a:

- importi degli investimenti realizzati ed entrati in esercizio nel 2024 e/o ancora in corso, nonché di eventuali partite di conguaglio ai sensi del vigente MTI-4,
- valore del terreno su cui insiste il depuratore comunale una volta concluso il frazionamento, sarà calcolata una volta chiuso l'esercizio, con i dati certificati che Idrica S.p.A. metterà a disposizione dell'EGATO2, e allorché sarà concluso il frazionamento del terreno di Via Bergamo, e sarà oggetto di futura approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci ai fini del riconoscimento anche di tali importi alla Idrica S.p.A., condizionatamente al trasferimento nella proprietà della particella di interesse al Comune di Ardea

5. LE MODIFICHE ALLA TARIFFA DELL'ATO2

Il valore residuo degli investimenti descritto nel paragrafo precedente riconosciuto al Gestore uscente (Idrica S.p.A.) è posto a carico del Gestore subentrante (Acea ATO2) e sarà inserito nel computo dei costi sottesi all'aggiornamento tariffario dell'ATO2 Lazio centrale - Roma.

Questo riconoscimento in capo ad ACEA ATO2 comporterà che nel primo aggiornamento tariffario utile, adottato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO2, saranno recepite le seguenti integrazioni alle componenti del VRG:

- variazione dei costi operativi endogeni conseguenti all'ampliamento del perimetro gestionale a far data dall'inizio della presa in carico della gestione comunale (componente costi per variazioni sistemiche);
- inserimento, nella stratificazione degli investimenti del Gestore subentrante, del valore residuo riconosciuto nella presente relazione (componente Capex).

Quindi il valore residuo degli investimenti riconosciuto da Acea ATO2 a Idrica S.p.A. sarà messo in carico a tutte le utenze dell'ATO2 (incluse quelle del Comune di Ardea).